

Film Commission



Regione Campania

# FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA

Sede Legale: NAPOLI (NA) Piazza Giovanni Bovio, 14, CAP 80133  
Codice fiscale / Partita IVA: 04859651210 REA NA - 718691

## Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

*(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)*

## PARTE SPECIALE

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione	Delibera n. ____ del _____
---------------	------------------------------	----------------------------

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CHECK UP AZIENDALE, VALUTAZIONE SCI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OPERATIVE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. LE FATTISPECIE DI REATO DA PREVENIRE DI CUI AL D.LGS. 231/2001 .....</b>	<b>9</b>
<i>Articolo 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture .....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 24-bis D.Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 - Reati societari.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio .....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 25-novies D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 25-decies D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità .....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali .....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari.....</i>	<i>36</i>
<b>4. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO REATO: RISK ASSESSMENT .....</b>	<b>39</b>
Matrice processi sensibili a rischio reato / <i>Process owner</i> .....	39
Matrice processi / illeciti .....	41
Matrice risk assessment.....	46
<b>5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO .....</b>	<b>48</b>
<b>6. PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, REATI IPOTIZZABILI E PRESIDI/PROCEDURE DI CONTROLLO .....</b>	<b>49</b>
1. Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati .....	51
2. Gestione dei rapporti con la controllante.....	55
3. Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria .....	60
4. Gestione e trattamento di dati e informazioni.....	64
5. Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali .....	67
6. Gestione degli acquisti .....	71
7. Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita .....	74
8. Gestione delle risorse umane.....	78
9. Tutela della salute e sicurezza del lavoro .....	82
10. Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti.....	87

## 1. Premessa

Al fine di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, è fondamentale effettuare una preliminare mappatura delle attività della FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA (di seguito anche la “Fondazione” o “FCRC”) nel cui ambito possono essere commessi reati, con l’obiettivo di individuare i processi “sensibili” in relazione alle tipologie di illecito previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 6, co. 2, lett. a).

L’identificazione delle attività e dei processi operativi maggiormente a “rischio 231” scaturisce da un’attività di *risk assessment* effettuata in seguito all’acquisizione e all’analisi di documentazione aziendale, oltre che dalla somministrazione di questionari e interviste a soggetti in posizione apicale e subordinata.

La metodologia seguita ha previsto dapprima la scomposizione delle *operations* dell’ente nelle aree e nei processi più significativi; in secondo luogo, è avvenuta l’identificazione delle aree e/o dei processi potenzialmente esposti al rischio di commissione di illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“processi sensibili”) e del relativo “*process owner*” (“*as-is analysis*”).

Infine, si è passati alla valutazione vera e propria del rischio a cui tali attività e processi sono esposti, sulla base delle loro attuali modalità di svolgimento (“*risk assessment*”), confrontando il livello di attuale efficacia preventiva del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interno con uno stato “ideale” e con la soglia di rischio ritenuta accettabile: questa “*gap analysis*” ha portato ad individuare alcune criticità o “gap” lì dove le modalità di gestione attuale non risultavano essere opportunamente strutturate, per ridurre ad un livello tollerabile il rischio di commissione dei reati.

Con l’adozione del Modello, FCRC si pone l’obiettivo di dotarsi di un sistema di principi di comportamento e procedure che, a integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei reati che di controllo dell’attuazione del Modello e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.

## 2. Check up aziendale, valutazione SCI e individuazione delle aree operative

La prima fase del succitato processo di *risk assessment* ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è costituita da un’attività di *check-up* aziendale, realizzata allo scopo di approfondire la conoscenza generale della struttura organizzativa oggetto di analisi, sia in termini qualitativi (es.: settore di appartenenza, autorizzazioni, clienti/fornitori, ecc.) che quantitativi e dimensionali (es.: numero dipendenti, fatturato, indebitamento, ecc.).

L’identificazione delle attività e dei processi operativi maggiormente a rischio scaturisce da un’attività di *risk assessment* effettuata attraverso:

- acquisizione e analisi di documentazione aziendale
- interviste con soggetti apicali e subordinati

conducendo, parallelamente, un’indagine sugli elementi costitutivi e sul “momento consumativo” degli illeciti in

questione, allo scopo di individuare le condotte concrete che, nello specifico contesto aziendale, potrebbero configurare una fattispecie delittuosa.

La metodologia seguita si è articolata nelle seguenti fasi:

- *check-up* aziendale, il cui scopo è quello di approfondire la conoscenza generale dell'organizzazione oggetto di analisi, sia in termini qualitativi (es.: contesto operativo, clientele/utenza, ecc.) che quantitativi (es.: numero dipendenti, fatturato, ecc.) attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e documenti;
- valutazione del sistema di controllo interno presente all'interno dell'ente, per stimare l'efficacia dei controlli esistenti e la loro capacità di prevenire la commissione di illeciti nell'ambito dei vari processi aziendali;
- scomposizione dell'attività dell'ente nelle aree e nei processi più significativi e analisi del loro stato attuale ("*as-is analysis*");
- identificazione preliminare delle aree e/o dei processi potenzialmente esposti al rischio di commissione di illeciti ("processi sensibili") e dei relativi "*process owner*";
- valutazione del rischio a cui sono esposti i processi e le aree ritenute "sensibili" sulla base delle loro attuali modalità di svolgimento ("*risk assessment*"), confrontando il livello attuale del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato "ideale"; questa "*gap analysis*" ha portato ad individuare alcune criticità o "gap" lì dove la situazione attuale non risultava essere sufficientemente articolata per ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione dei reati.

### ***Valutazione del sistema di controllo interno***

In seguito al *check-up* aziendale di tipo generale, si è proceduto alla valutazione del sistema di controllo esistente (SCI), al fine di valutarne l'attendibilità e l'efficacia e suggerire eventuali azioni correttive e/o migliorative da apportare. In particolare, tale fase è stata svolta attraverso l'analisi dei singoli elementi che, sulla base del modello proposto dallo standard internazionale definito *CoSO Report*, compongono un adeguato sistema di controllo interno, vale a dire:

1. ambiente di controllo;
2. valutazione dei rischi;
3. attività di controllo;
4. informazione e comunicazione;
5. monitoraggio.

Di seguito una esposizione generica delle 5 componenti del *CoSO Report*:

#### *a) Ambiente di controllo*

L'ambiente costituisce la base per tutti gli altri componenti del sistema di controllo interno. L'integrità, i valori etici, il comportamento del management, l'impegno e le capacità di guida dello stesso determinano il livello di sensibilità del personale fornendo disciplina e organizzazione nonché integrità e valori etici. Gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità, i loro valori etici, la loro competenza e l'ambiente nel quale operano sono l'essenza

---

stessa di qualsiasi organizzazione. Essi sono il motore che aziona l'azienda e le fondamenta su cui essa poggia: per questo motivo la direzione e gli organi di governance devono trasmettere il messaggio che l'integrità dell'azienda non può essere oggetto di compromessi. Il «comportamento esemplare del vertice» deve essere il messaggio trasmesso e recepito a tutti i livelli aziendali e quindi lo stile con cui la governance opera, delega responsabilità e poteri deve essere appropriato.

b) Valutazione dei rischi

Ogni azienda deve essere consapevole dei rischi esterni e interni che incontra e che deve affrontare nel raggiungimento degli obiettivi. Essa deve porsi obiettivi strategici e specifici per attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing e altre; tali attività devono essere reciprocamente integrate in modo che l'organizzazione possa operare in modo coordinato e armonico. L'azienda deve attivare inoltre i meccanismi che consentono di individuare, analizzare e gestire i rischi relativi.

c) Attività di controllo

Le varie attività di controllo sono attuate in tutta l'organizzazione e a tutti i livelli. Esse comprendono una serie di operatività diverse che discendono dal principio della separazione dei compiti; quindi autorizzazioni e approvazioni, protezione dei beni aziendali, confronti di dati. Le attività di controllo garantiscono agli organi di governo che le direttive e lo spirito etico dell'azienda siano attuati e seguiti nella pratica. Con l'attività di controllo si favorisce l'applicazione di procedure necessarie per far fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

d) Informazione e comunicazione

Il sistema informativo e – in senso lato – le comunicazioni aziendali devono consentire agli organi di governance e a tutti i livelli aziendali di assolvere le proprie funzioni. Il personale deve essere messo in grado di assolvere ai propri compiti ed essere adeguatamente edotto sull'importanza del proprio operato all'interno della struttura aziendale. In questo modo le informazioni faranno parte di un sistema integrato per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Intorno alle suddette attività di controllo si collocano i sistemi di comunicazione e informazione per tutti i settori dell'azienda. Questi consentono al personale la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione e al controllo. I sistemi di informazione e controllo devono individuare e raccogliere le informazioni significative e rilevanti per trasmetterle al personale in modo tale da consentire allo stesso di interpretarle e assolvere ai compiti assegnati.

e) Monitoraggio

Deve essere instaurato all'interno dell'azienda un sistema di controllo e supervisione continua delle procedure che devono essere valutate ed eventualmente aggiornate. Il controllo può essere continuo (eseguito dagli utenti) o periodico (eseguito dagli organi di vigilanza). La consistenza del monitoraggio sarà determinata dalla valutazione

dei rischi e dalla validità dei controlli. Sempre e comunque eventuali carenze, disfunzioni o anomalie dovranno essere segnalate agli organi di governo. L'intero processo deve essere monitorato adeguatamente, apportandovi le eventuali modifiche richieste dalle circostanze. In tal modo, il sistema può reagire rapidamente in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

### ***Individuazione delle funzioni aziendali / process owner***

In seguito alla valutazione del sistema di controllo interno, sono state esaminate le attività operative della Fondazione, al fine di ottenere una mappatura delle aree e delle funzioni aziendali esistenti e maggiormente significative, che sono sintetizzate di seguito.

1. Consiglio di Amministrazione
2. Direttore
3. Coordinamento e Ufficio produzioni
4. Assistenza produzioni
5. Formazione ed eventi
6. Area amministrativa legale
7. Acquisti e gare
8. Contabilità e rendicontazione
9. RSPP

La “sensibilità” manifestata dalle funzioni aziendali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata a seguito dell'individuazione degli illeciti che potenzialmente possono verificarsi con riferimento alla gestione operativa della FCRC. Al contempo, si è proceduto alla identificazione di quei processi aziendali che presentano caratteristiche tali da renderli più esposti al rischio di commissione dei suddetti reati, evidenziando per ciascuno dei processi le funzioni aziendali interessate.

La valutazione preliminare di *check-up* aziendale e l'analisi dell'attività che la Fondazione concretamente svolge hanno consentito di ricondurre la procedura di *risk assessment* in ottica 231 alle sole classi di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che solo astrattamente possono riguardare la Fondazione (rischio basso o trascurabile). Tale analisi si è basata considerando l'attività svolta, il settore di appartenenza, la struttura organizzativa, l'assetto societario, le modalità di gestione delle operazioni, nonché la valutazione dei presidi di controllo già esistenti. Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una effettiva probabilità di realizzazione, e come tali considerate nella presente attività di *risk assessment*, sono le seguenti:

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (<i>artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001</i>)</li><li>2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (<i>art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</i>)</li></ol> |
|---|

3. Reati societari (*art. 25-ter* D.Lgs. 231/2001)
4. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies* D.Lgs. 231/2001)
5. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies* D.Lgs. 231/2001)
6. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*art. 25-novies* D.Lgs. 231/2001)
7. Induzione a rendere dichiarazioni e a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 25-decies* D.Lgs. 231/2001)
8. Reati ambientali (*art. 25-undecies* D.Lgs. 231/2001)
9. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

Infine, il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del D.Lgs. 231/2001:

- *24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati*
- *25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
- *25-bis1: Delitti contro l'industria e il commercio*
- *25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
- *25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- *25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale*
- *25-sexies: Reati di abuso di mercato*
- *25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
- *25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
- *25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
- *25-terdecies: Razzismo e xenophobia*
- *25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
- *L. 146/2006: Reati transanzionali*
- *25-sexiesdecies: Contrabbando*

per quanto non si possa escludere del tutto, è stato ritenuto basso o trascurabile e, di conseguenza, al di sotto della soglia di rischio accettabile.

<b>D.Lgs. 231/2001</b>	<b>TIPOLOGIA DI REATO ex D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Rischio inerente</b>
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	medio
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	basso
<i>Art. 24-ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	trascurabile
<i>Art. 25</i>	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio	alto
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	trascurabile
<i>Art. 25-bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio	trascurabile
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari, inclusa la corruzione tra private	alto
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	trascurabile
<i>Art. 25-quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	trascurabile
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale	trascurabile
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato	trascurabile
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	alto
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	alto
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	basso
<i>Art. 25-decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	basso
<i>Art. 25-undecies</i>	Reati ambientali	basso
<i>Art. 25-duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	trascurabile
<i>Art. 25-terdecies</i>	Razzismo e xenophobia	trascurabile
<i>Art. 25-quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	trascurabile
<i>Art. 25-quinquiesdecies</i>	Reati tributari	medio
<i>Art. 25-sexiesdecies</i>	Contrabbando	trascurabile



### 3. Le fattispecie di reato da prevenire di cui al D.Lgs. 231/2001

Si riportano di seguito le norme relative agli illeciti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 al cui rischio di effettiva commissione la Fondazione potrebbe essere esposta.

Con riferimento alle fattispecie che richiamano il coinvolgimento di un “pubblico ufficiale”, ovvero di un “incaricato di pubblico servizio”, figure individuate dal codice penale rispettivamente agli artt. 357 e 358, si può desumere una distinzione in virtù della funzione oggettivamente svolta da tali soggetti.

Di norma, la qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta invece a coloro che, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

***Articolo 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### *Descrizione reato*

##### **Articolo 316-bis codice penale**

*(Malversazione a danno dello Stato)*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

\*\*\*

Presupposto della condotta illecita in questione è che la prestazione pubblica si sostanzia in «sovvenzioni, contributi o finanziamenti», intendendo sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (anche solo parzialmente) e, sotto la terza definizione, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

La fattispecie in esame ha ad oggetto, quindi, la condotta di distrazione del finanziamento pubblico già ottenuto verso una finalità diversa da quella vincolata *ex lege*: è punito l'imprenditore che, pur essendo legittimo

beneficiario del finanziamento, ne viola il vincolo di destinazione.

Il reato può consistere sia nel mero “non utilizzo” dei fondi pubblici (magari depositati in banca) che equivale ad utilizzo per finalità diversa da quella vincolata, sia nella condotta di distrazione anche parziale della somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque svolta.

**Articolo 316-ter codice penale**

*(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)*

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000,00 €.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 € si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164,00 € a 25.822,00 €. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

\*\*\*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, a nulla rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

La norma e il reato in questione trovano applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all’art. 640-bis c.p. («Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche») da cui si differenziano per la mancanza di raggiri e artifici finalizzati ad indurre in errore il soggetto passivo. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere integra il reato di cui all’art. 316-ter c.p.; se, invece, detta condotta è accompagnata da “malizie” (ossia raggiri o artifici) ulteriori, si configura il reato di cui al citato art. 640-bis c.p.

**Articolo 640 codice penale, comma 2, n.1, codice penale**

*(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e delle Comunità europee)*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 € a 1.549,00 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

\*\*\*

Il reato di truffa consiste nell’indurre in errore taluno, mediante l’uso di artifici (simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell’errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale da cui consegua un profitto ingiusto per l’autore del reato o per un terzo e un danno per il soggetto passivo (vittima).

Il reato in questione rileva come reato presupposto, ai sensi dell’art. 24, co. 1, D.Lgs. 231/01, solo con particolare

riferimento all'ipotesi *sub* co. 2, n. 1 e, più specificamente, al caso in cui il reato sia commesso a danno della Pubblica Amministrazione (Stato, Regione o altro ente pubblico). Tale fattispecie si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui.

#### **Articolo 640-bis codice penale**

*(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)*

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

\*\*\*

Il reato in questione si caratterizza per il particolare oggetto materiale della frode, e cioè ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: «contributi e sovvenzioni» (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche; si tratta di dolo generico, con la precisazione che l'agente deve avere coscienza della natura delle erogazioni e della loro provenienza da un soggetto pubblico.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici. Si precisa comunque che qui il danno patrimoniale dell'ente non si identifica con il lucro cessante, ma con il solo danno emergente sorto al momento della elargizione indebita.

#### **Articolo 640-ter codice penale**

*(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 € a 1.032,00 €.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 € a 1.549,00 € se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600,00 € a 3.000,00 € se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

\*\*\*

Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e quindi gli stessi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta del soggetto attivo (ossia di colui che compie il reato) coinvolge non una persona fisica, ma il sistema informatico o telematico di pertinenza della stessa.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- 1) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- 2) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input del programma, o dell'output del sistema.

Il reato in questione ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.),

dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Ai sensi dell'art. 24, co. 1, D.Lgs. 231/2001, la frode informatica rileva come reato presupposto solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto a seguito della manipolazione non autorizzata del sistema informatico.

**Articolo 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

**Descrizione reato**

**Articolo 317 codice penale**

*(Concussione)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

\*\*\*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la condotta (ossia l'atto finalizzato all'altrui costrizione o all'induzione) sia un atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie e "istituzionali" dell'attore, bastando – da parte di quest'ultimo – il generico abuso della propria posizione professionale e/o lavorativa. Il reato si perfeziona nel momento in cui la vittima dà o promette di dare al soggetto attivo del reato (o ad un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo) denaro o altra utilità (ove per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico).

### **Articolo 319 codice penale**

*(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)*

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

\*\*\*

L'art. 319 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «propria», fattispecie che rimane ancorata al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio. Per "atto contrario" deve intendersi sia quello illecito o illegittimo (ad es. autorizzare il rimborso a carico del committente pubblico di spese non effettivamente sostenute dall'appaltatore privato), sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, prescindendo deliberatamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti (ad es. accettare denaro o altra utilità per garantire l'aggiudicazione di una gara). Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie e istituzionali del soggetto, bastando che sia atto attinente alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene.

Il reato si perfeziona nel momento in cui vi è l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Nel reato in esame l'accordo criminoso deve essere funzionale ad un atto contrario ai doveri di ufficio, come ad esempio far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento favorevole ad una azienda concorrente. O ancora il reato potrebbe configurarsi qualora soggetti riferibili alla Fondazione si accordino con un funzionario pubblico incaricato dell'INPS affinché quest'ultimo si adoperi per l'omissione o per il ritardo di un atto/provedimento conforme ai propri doveri d'ufficio.

### **Articolo 319-bis codice penale**

*(Circostanze aggravanti)*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

### **Articolo 319-ter codice penale**

*(Corruzione in atti giudiziari)*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

\*\*\*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale: non solo un magistrato o un suo consulente (ad esempio il c.t.u.), ma anche un cancelliere od altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si realizza anche nel caso in cui ad esempio chi trae vantaggio dalla corruzione, cui fa capo il corruttore, non sia parte del procedimento, o ancora qualora il consulente legale, in concorso con il referente aziendale, offra denaro al giudice (e questi accetti l'offerta) al fine di farlo pronunciare favorevolmente nell'ambito di un contenzioso della Fondazione.

### **Articolo 319-quater codice penale**

*(Induzione indebita a dare o promettere utilità)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000,00 €.

\*\*\*

Tale fattispecie sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, i quali, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operano di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

In considerazione del fatto che in questo caso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non costringe il privato - come nel caso di concussione - ma lo induce a dare o promettere qualcosa, abusando della sua qualità, la pena prevista è ridotta rispetto al reato di concussione. Alla stessa pena soggiace sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia il privato che è indotto a dare o promettere utilità.

#### **Articolo 321 codice penale**

*(Pene per il corruttore)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *-bis*, nell'articolo 319 *-ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

\*\*\*

Con questa norma il legislatore estende al corruttore le pene già previste per il corrotto, disciplinando così la c.d. corruzione attiva. Rientrano nel perimetro applicativo della disposizione tutte quelle fattispecie, ipotizzabili nel caso della Fondazione, in cui il soggetto corruttore – che opera in nome e per conto della stessa – pone in essere un comportamento corruttivo nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

#### **Articolo 322 codice penale**

*(Istigazione alla corruzione)*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

\*\*\*

L'art. 322 c.p. disciplina ipotesi di reato che si connotano per la presenza di elementi analoghi a quelli relativi ai reati di concussione e corruzione, da cui si differenziano principalmente per la mancata accettazione dell'utilità. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, tale ipotesi è configurabile come fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria: in altri termini, il semplice "tentativo" di corruzione non andato a buon fine si configura come reato "consumato" di istigazione (non accolta) alla corruzione.

Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per sollecitare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio all'esercizio della propria funzione, ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio e tale offerta o promessa non viene accettata. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità senza esito.

Il momento di commissione del reato è identificato con la semplice offerta o promessa, purché sia incisiva e in grado di turbare psicologicamente il soggetto che la riceve. Non è necessario che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente il prospettare dello scambio illecito.



**Articolo 24-bis D.Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Descrizione reato**

**Articolo 491-bis codice penale**

*(Documenti informatici)*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

\*\*\*

La norma sopra citata estende le fattispecie delittuose in tema di falso in atto pubblico al cd. “documento informatico”, intendendosi per tale la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti destinata a dare quella certezza probatoria alla cui tutela sono preposte le norme penali.

In via esemplificativa, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Fondazione utilizzi documenti informatici falsi, senza aver concorso a falsificare il documento, per procurare un vantaggio alla Fondazione stessa.

**Articolo 615-ter codice penale**

*(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)*

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

\*\*\*

La disposizione punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Con tale norma, il legislatore intende infatti proteggere il “domicilio informatico”, quale spazio virtuale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, nonché bene

costituzionalmente protetto.

La disposizione presenta quindi elementi costitutivi comuni alla violazione di domicilio (artt. 614 e 615 c.p.) e si caratterizza per la previsione della duplice condotta di introduzione nel sistema e di permanenza in esso.

È inoltre importante rilevare come la manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di escludere chi si vuole introdurre (o chi si è introdotto, e si trattiene indebitamente) nel proprio domicilio informatico possa essere sia manifesta che tacita. All'introduzione violenta (vale a dire contraria alla volontà del "proprietario") è equiparata quella clandestina (ovvero posta in essere in modo occulto o fraudolento).

#### **Articolo 615-quater codice penale**

*(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164,00 €.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164,00 € a 10.329,00 € se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

\*\*\*

La disposizione punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si tratta pertanto di un reato di pericolo, in quanto la condotta descritta è punita al fine di evitare la consumazione di più gravi delitti, come ad esempio quelli di accesso abusivo a sistema informatico, o di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie richiede inoltre il dolo specifico, che consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

#### **Articolo 635-bis codice penale**

*(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

\*\*\*

Tale fattispecie rappresenta un delitto contro il patrimonio, inteso come dati e programmi informatici altrui, mediante violenza sulle cose, mutuato dal delitto del danneggiamento "comune" di cui all'art. 635 c.p. Le condotte descritte integrano ipotesi di aggressione unilaterale al patrimonio informatico altrui, cagionando alla persona offesa un peggioramento della propria situazione patrimoniale.

Qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema, trova applicazione l'aggravamento di pena.

### **Articolo 635-quater codice penale**

*(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

\*\*\*

La disposizione ricalca quella di cui all'art. 635-bis c.p., salvo che per l'oggetto materiale, che è qui rappresentato dai "sistemi informatici o telematici": da ciò discende una maggiore severità delle pene irrogabili.

La norma in esame punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635 bis, qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un sistema informatico e non di semplici dati o informazioni.

Qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema, trova applicazione l'aggravamento di pena.

**Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 - Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### *Descrizione reato*

#### **Articolo 2621 codice civile**

*(False comunicazioni sociali)*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

\*\*\*

Il reato consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (condotta attiva), ovvero nella mancata indicazione, negli stessi documenti, di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari (condotta omissiva).

Il reato sussiste a prescindere dal verificarsi di un danno per i soci o i creditori, perfezionandosi nel momento in cui "consapevolmente" (così come recita la nuova formulazione dell'art. 2621 c.c.) siano esposti fatti non rispondenti al vero, oppure vengono omesse informazioni dovute per legge nell'ambito delle comunicazioni sociali. Trattasi per questo motivo di reato di pericolo anziché di danno: non occorre la prova del danno alla società, ai soci o ai creditori, ma è sufficiente l'idoneità obiettiva del falso ad alterare la reale situazione economico-patrimoniale della società (elemento oggettivo del reato) con il fine di trarne profitto (dolo specifico).

Come riportato nella disposizione normativa, soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Ad essi vanno ad aggiungersi (per tutti i reati societari) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo (art. 2639 c.c.).

#### **Articolo 2621-bis codice civile**

*(Fatti di lieve entità)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

\*\*\*

Le sanzioni previste dall'art. 2621 c.c. sono ridotte se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (art. 2621-bis c.c.). È altresì prevista l'ipotesi della non punibilità dei fatti di cui agli articoli sopra citati, rimessa all'apprezzamento del giudice che valuta, a tal fine, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621-ter c.c.).

#### **Articolo 2625 codice civile**

*(Impedito controllo)*

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

\*\*\*

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi societari (ovvero alle società di revisione). La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci. Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza condotte quali, ad esempio, l'occultamento di documenti (dei libri sociali, ecc.).

Ai fini della configurabilità della responsabilità della persona giuridica, è necessario che dalla condotta tipica degli amministratori derivi un danno ai soci. Il reato si perfeziona con la concreta verifica del danno.

#### **Articolo 2635 codice civile**

*(Corruzione tra privati)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

\*\*\*

La condotta consiste, dal lato passivo (corrotto), nell'accettare denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per la società.

Quanto agli obblighi violati, questi possono avere fonte legislativa (artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (i.e. ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.). Quanto agli obblighi di fedeltà, si fa riferimento agli obblighi collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.

Dal lato attivo (corruttore) la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza, ecc.).

I soggetti attivi del reato possono essere gli “apicali” (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti, ma anche i collaboratori esterni).

È importante sottolineare che il bene giuridico che la fattispecie mira a tutelare è il patrimonio sociale. In particolare, si rileva che l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva di per sé, ma in quanto comporti un nocumento alla società, che conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti (Cfr. Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012, Ufficio Studi Corte di Cassazione).

Si segnala che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l’ente cui appartiene il “corruttore” (l’unico che può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva), mentre la società di riferimento del corrotto, essendo danneggiata dalla condotta delittuosa, non sarà punibile ex D. Lgs. 231/2001.

#### **Articolo 2635-bis codice civile**

*(Istigazione alla corruzione tra privati)*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

\*\*\*

La norma, inserita dall’art. 4 del d.lgs. 15.03.2017, n. 38 (in vigore dal 14.04.2017), ha introdotto la fattispecie dell’istigazione alla corruzione tra privati.

Sotto il profilo attivo, la condotta sanzionabile penalmente in capo a chiunque, consiste nell’offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei soggetti elencati dalla norma, al fine del compimento e/o dell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, co. 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, di contro, è prevista la punibilità del soggetto interno che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, co. 2, c.c.).

Tale norma incriminatrice ha essenzialmente la finalità di evitare che rimangano impuniti i comportamenti di offerta non accettata (dal lato attivo) e di sollecitazione non accolta (dal lato passivo), che in precedenza erano privi di sanzione penale. Il momento di commissione del reato, essendo la condotta di natura istantanea, coincide in entrambe le fattispecie con la formulazione dell’offerta, da un lato, o con la formulazione della sollecitazione, dall’altro.

**Articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**Descrizione reato**

**Articolo 589 codice penale**

*(Omicidio colposo)*

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

\*\*\*

Il reato di omicidio colposo, richiamato dall'art. 25-septies, co. 1 e 2, del D.Lgs. 231/2001 si configura quale causa di responsabilità della persona giuridica quando viene commesso in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La fattispecie si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona senza la coscienza e volontà di determinare l'evento lesivo, che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente (c.d. colpa generica) ovvero per inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica).

L'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato è la colpa, che sussiste in tutti in casi in cui l'agente violi le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

In sostanza, secondo la previsione normativa, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che i dipendenti facciano effettivamente uso delle misure protettive apportate. Al fine di contenere detta responsabilità è necessario che i soggetti preposti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro, oltre ad impartire le direttive necessarie allo scopo, ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza. Detta responsabilità è esclusa solo quando il comportamento del dipendente sia stato abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore posto in essere del tutto autonomamente e consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.



### Articolo 590 codice penale

*(Lesioni personali colpose)*

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309,00 €.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123,00 € a 619,00 €; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309,00 € a 1.239,00 €.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500,00 € a 2.000,00 € e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

\*\*\*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'incolumità personale. Il reato si configura qualora siano cagionate a una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano "gravi" nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Le lesioni si considerano "gravissime" se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Sono attratte nella sfera di responsabilità "231" non solo le lesioni gravi o gravissime conseguenti ad incidenti sul lavoro, ma anche le malattie professionali che potrebbero manifestarsi quale causa di esposizione continuativa nel tempo dei lavoratori a determinati rischi, ambienti o sostanze nocive.

Secondo l'art. 25-*septies*, co. 3, del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità giuridica dell'ente sussiste se si siano verificate lesioni gravi ai sensi dell'art. 583 c.p., ossia lesioni comportanti, tra le altre ipotesi, una prognosi superiore ai 40 giorni (Cass. Pen., sez. IV, 11 settembre 2019, n. 37606).

**Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Descrizione reato**

**Articolo 648 codice penale**

*(Ricettazione)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516,00 € a 10.329,00 €. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 € se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

\*\*\*

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. ricettatore non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire, dopo la commissione di un delitto, il perpetuarsi della lesione agli interessi patrimoniali della vittima da parte di persone diverse dagli autori del reato principale (c.d. reato presupposto), rendendo più difficoltoso il recupero di cose sottratte.

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto. Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo oneroso o anche gratuito, mediante la quale l'agente consegue il possesso del denaro o delle cose provenienti da delitto. Per "occultamento" deve intendersi il nascondimento del bene (dopo averlo ricevuto) proveniente dal delitto. Integra, inoltre, gli estremi di una condotta punibile anche l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo appunto di trarre per sé o altri un profitto (c.d. dolo specifico).

### **Articolo 648-bis codice penale**

*(Riciclaggio)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 € a 25.000,00 €.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

\*\*\*

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. riciclatore non abbia partecipato neanche in concorso, richiedendo però che il delitto presupposto abbia natura dolosa. Obiettivo della norma è impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del reato. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, quello di scoraggiare la stessa commissione dei reati principali mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per "sostituzione" deve intendersi l'effettivo scambio del provento dell'illecito con altro bene adatto a celarne la provenienza delittuosa mentre, in caso di trasferimento, i beni, il denaro o le altre utilità provenienti dal reato presupposto e oggetto dell'attività di riciclaggio affrontano una mera "trasmigrazione", conservando le medesime caratteristiche originarie. Si differenzia dalla "sostituzione" in ragione del fatto che i valori di provenienza illecita non vengono "sostituiti" o "cambiati" con altri valori di identica o diversa natura, ma semplicemente "trasferiti" o "spostati" da un soggetto ad altro soggetto (ovvero da un luogo ad un altro luogo), in modo da far perdere le tracce della loro origine. Anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Le "altre operazioni" sono tutte quelle condotte "atipiche", cioè non predeterminate dalla legge, volte comunque ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni sui quali incidono.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di "ricettazione", il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di "ripulitura" del danaro, beni o altre utilità, con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.

### **Articolo 648-ter codice penale**

*(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 € a 25.000,00 €.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

\*\*\*

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. "reato presupposto" in cui il soggetto agente non abbia partecipato neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie. Quanto alla condotta materiale, la nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.). Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio, per la punibilità del

soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l’agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.

Infine, la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis c.p.

#### **Articolo 648-ter.1 codice penale**

*(Autoriciclaggio)*

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000,00 € a 25.000,00 € a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500,00 € a 12.500,00 € se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (*richiamo da intendersi riferito all’articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

\*\*\*

La fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 c.p. è stata introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 che ha previsto altresì la sua rilevanza per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il c.d. “autoriciclaggio” punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Si configura come reato istantaneo e si consuma con il compimento anche solo di una delle condotte ivi descritte: sostituzione, trasferimento o impiego in determinate attività – economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da un delitto non colposo, poste in essere in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa; varrà ricordare che nelle fattispecie di “delitto non colposo” rientrano anche tutti i delitti di natura tributaria e societaria.

Il reato di autoriciclaggio è integrato non solo dal compimento di condotte volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche dal compimento di condotte volte a rendere difficile tale accertamento (Cass. Pen., sez. II, 11 settembre 2019, n. 37606).

**Articolo 25-novies D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

*Descrizione reato*

**Articolo 171, comma 1, lettera a) bis), Legge 633/1941**

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da 51,00 € a 2.065,00 € chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

*(omissis)*

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

*(omissis)*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

*(omissis)*

\*\*\*

La condotta incriminata dalla fattispecie in esame è costituita dalla messa a disposizione del pubblico - senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma - di un'opera dell'ingegno, e cioè della diffusione dell'opera affinché essa possa essere captata da un numero indeterminato di soggetti che possano accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; tale diffusione può ad esempio essere realizzata mediante l'immissione in un sistema telematico. L'intento della norma è tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

**Articolo 171, comma 3, Legge 633/1941**

*(omissis)*

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516,00 € se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

*(omissis)*

\*\*\*

Il terzo comma dell'articolo 171 tutela invece alcune facoltà che rientrano nel contenuto morale e personale del diritto d'autore: la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Tali reati sono perseguibili d'ufficio, quindi per mettere in moto la macchina giudiziaria basta solo la denuncia alle autorità competenti.

**Articolo 171-ter, Legge 633/1941**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 € a 15.493,00 € chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582,00 € a 15.493,00 € chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

\*\*\*

Il reato si integra ogni qualvolta chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

L'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore configura una norma c.d. "multidisposizionale" (o a più fattispecie) che descrive ipotesi di frequente verificaione.

Tale norma, inoltre, sottopone a sanzione coloro che, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rendono responsabili delle attività che configurano le fattispecie di reato, ma anche chi a fine di lucro comunica al pubblico o immette in un sistema di reti telematiche, utilizzando connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

Per la maggior parte delle condotte descritte si tratta di un reato a consumazione anticipata, giacché – ad esempio - la formula legislativa «vende o pone altrimenti in commercio» non richiede l'effettivo compimento di un negozio dispositivo, ma un'attività consistente nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio supporti abusivamente riprodotti.

**Articolo 25-decies D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**Descrizione reato**

**Articolo 377-bis codice penale**

*(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

\*\*\*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza (fisica o morale) o minaccia di un male ingiusto, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, costringa taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni laddove fosse convocato dall'Autorità Giudiziaria e le sue dichiarazioni venissero utilizzate in un processo penale. Si tratta di un reato di evento e non di pericolo, può essere commesso da chiunque (non è un reato proprio), è procedibile d'ufficio e lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi la volontà cosciente e premeditata di impiegare violenza o minaccia (nonché l'offerta di denaro o altra utilità) al fine di indurre chi deve rendere dichiarazioni (ma ha la facoltà di non rispondere) a non renderle o dichiarare il falso.



**Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992,

rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### *Descrizione reato*

#### **Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

*(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)*

*(omissis)*

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 -bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 € a 9.300,00 €. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 € a 1.550,00 €. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità

competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

*(omissis)*

*(Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3 -bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)*

\*\*\*

La trasgressione consiste nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, oppure nell'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, ovvero nell'omissione della tenuta del registro di carico e scarico, o nella tenuta in modo incompleto del medesimo registro.

**Articolo 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Descrizione reato**

**Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**

*(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 €, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

\*\*\*

La dichiarazione fraudolenta consiste in una dichiarazione dei redditi (o ai fini IVA) fondata su falsa documentazione idonea a fornire una non veritiera rappresentazione contabile della situazione del contribuente, attraverso l'utilizzo di documentazione falsa relativa a ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito, ovvero a spese o altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, opportunamente riportati nelle scritture contabili. Tale fattispecie di reato si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale da parte del soggetto attivo (amministratore/rappresentante legale).

**Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**

*(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 €;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000,00 €, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000,00 €.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

\*\*\*

Tale fattispecie di reato è da intendersi come complementare a quella di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 in quanto consiste in una dichiarazione fondata su falsa documentazione idonea a fornire una non veritiera rappresentazione contabile della situazione del contribuente, attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti diversi dalle fatture false, quali ad esempio: uso di contratti simulati, intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc. La presentazione della dichiarazione realizza il reato da parte del soggetto attivo (amministratore/rappresentante legale).

**Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**

*(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000,00 €, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

\*\*\*

Tale fattispecie di reato si configura allorché l'emissione di fatture o altri documenti ha il fine ultimo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e/o il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Nella maggior parte dei casi la condotta in esame si pone all'inizio di un percorso che porterà al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta). Ai fini della commissione del reato non rileva che il beneficiario della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi in dichiarazione, giacché è sufficiente una sola fattura per integrare il reato.

**Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**

*(Occultamento o distruzione di documenti contabili)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

\*\*\*

Tale reato si concretizza nell'eliminare fisicamente le scritture, in tutto o in parte, o nel renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro, ovvero nell'occultare materialmente le stesse. In tal caso, infatti, l'occultamento o distruzione delle scritture contabili preesistenti, o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, sono condotte sanzionate quando dalle stesse deriva l'impossibilità di ricostruire i redditi e il volume di affari. Invece, la fattispecie della omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale tributario, in quanto integra il solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 471/1997.

#### 4. Individuazione dei processi a rischio reato: risk assessment

Di seguito è stato elaborato l'elenco dei processi sensibili in relazione alle tipologie di illeciti previste dal D.Lgs. 231/2001 ai quali si ritiene che la FCRC sia esposta. Ovviamente, l'esposizione dei singoli processi operativi è stata valutata non in ottica generale, bensì in relazione alle peculiarità della normativa, in base alla quale, affinché un soggetto giuridico possa essere ritenuto responsabile, è necessario che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

1. *Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati*
2. *Gestione dei rapporti con la controllante*
3. *Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria*
4. *Gestione e trattamento di dati e informazioni*
5. *Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali*
6. *Gestione degli acquisti*
7. *Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita*
8. *Gestione delle risorse umane*
9. *Tutela della salute e sicurezza sul lavoro*
10. *Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti*

#### Matrice processi sensibili a rischio reato / *Process owner*

Con la matrice riportata alla pagina seguente si dà evidenza alla rappresentazione della relazione tra i *process owner* (aree funzioni aziendali) e la loro partecipazione ai processi sopra richiamati; in particolare coloro i quali presentano maggiori profili di rischio, in quanto attivamente coinvolti in più processi, sono:

- *Consiglio di Amministrazione*
- *Direttore*
- *Acquisti e gare*
- *Contabilità e rendicontazione*
- *Assistenza produzioni*

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO REATO		PROCESS OWNER						
		Consiglio di Amministrazione	Direttore	Coordinamento e Ufficio produzioni		Area amministrativa legale		RSPP
				Assistenza produzioni	Formazione ed eventi	Acquisti e gare	Contabilità e rendicontazione	
1	Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati	X	X	X	X	X	X	
2	Gestione dei rapporti con la controllante	X	X	X	X	X	X	
3	Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria	X	X			X	X	X
4	Gestione e trattamento di dati e informazioni		X	X	X	X	X	
5	Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali	X	X			X	X	
6	Gestione degli acquisti		X	X	X	X		
7	Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita	X	X	X			X	
8	Gestione delle risorse umane	X	X			X	X	
9	Tutela della salute e sicurezza sul lavoro		X				X	X
10	Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti		X				X	



### Matrice processi / illeciti

Dalla matrice riportata qui di seguito si può leggere anche la concentrazione dei reati relativa a ciascun processo e quindi individuare una rappresentazione quali-quantitativa dei risultati ottenuti.

<b>1</b>	<b>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati</b>	<b>21</b>	<b>57%</b>
<b>2</b>	<b>Gestione dei rapporti con la controllante</b>	<b>25</b>	<b>68%</b>
<b>3</b>	<b>Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria</b>	<b>17</b>	<b>46%</b>
<b>4</b>	<b>Gestione e trattamento di dati e informazioni</b>	<b>13</b>	<b>35%</b>
<b>5</b>	<b>Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali</b>	<b>19</b>	<b>51%</b>
<b>6</b>	<b>Gestione degli acquisti</b>	<b>10</b>	<b>27%</b>
<b>7</b>	<b>Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita</b>	<b>24</b>	<b>65%</b>
<b>8</b>	<b>Gestione delle risorse umane</b>	<b>6</b>	<b>16%</b>
<b>9</b>	<b>Tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	<b>6</b>	<b>16%</b>
<b>10</b>	<b>Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti</b>	<b>3</b>	<b>8%</b>

Legenda:

sensibilità bassa: 0 - 30 %

sensibilità media: 31% - 60%

sensibilità alta: 61% - 100%

<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 )</b>													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
<b>1</b>	<b>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati</b>												
	<b>Process owner</b> • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Assistenza produzioni • Formazione ed eventi • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>2</b>	<b>Gestione dei rapporti con la controllante</b>												
	<b>Process owner</b> • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Assistenza produzioni • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>3</b>	<b>Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria</b>												
	<b>Process owner</b> • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione • RSPP			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4</b>	<b>Gestione e trattamento di dati e informazioni</b>												
	<b>Process owner</b> • Direttore • Assistenza produzioni • Formazione ed eventi • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione			X		X							
<b>5</b>	<b>Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali</b>												
	<b>Process owner</b> • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione	X	X	X	X	X							
<b>6</b>	<b>Gestione degli acquisti</b>												
	<b>Process owner</b> • Direttore • Assistenza produzioni • Formazione ed eventi • Acquisti e gare												
<b>7</b>	<b>Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita</b>												
	<b>Process owner</b> • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Assistenza produzioni • Contabilità e rendicontazione	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X
<b>8</b>	<b>Gestione delle risorse umane</b>												
	<b>Process owner</b> • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione												
<b>9</b>	<b>Tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>												
	<b>Process owner</b> • Direttore • Contabilità e rendicontazione • RSPP												
<b>10</b>	<b>Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti</b>												
	<b>Process owner</b> • Direttore • Contabilità e rendicontazione												
<b>Totale PROCESSI a rischio per la FATTISPECIE di reato considerata</b>		4	4	6	5	5	4	4	4	1	4	4	4
<b>Concentrazione (in %)</b>		40%	40%	60%	50%	50%	40%	40%	40%	10%	40%	40%	40%

		DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)					REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)		RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)			
		Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
1	<b>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati</b>		X														
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Assistenza produzioni</li> <li>Formazione ed eventi</li> <li>Acquisti e gare</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
2	<b>Gestione dei rapporti con la controllante</b>		X														
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Assistenza produzioni</li> <li>Acquisti e gare</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
3	<b>Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria</b>		X														
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Acquisti e gare</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> <li>RSPP</li> </ul>															
4	<b>Gestione e trattamento di dati e informazioni</b>		X	X	X	X	X										
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore</li> <li>Assistenza produzioni</li> <li>Formazione ed eventi</li> <li>Acquisti e gare</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
5	<b>Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali</b>		X														
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Acquisti e gare</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
6	<b>Gestione degli acquisti</b>																
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore</li> <li>Assistenza produzioni</li> <li>Formazione ed eventi</li> <li>Acquisti e gare</li> </ul>															
7	<b>Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita</b>		X														
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Assistenza produzioni</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
8	<b>Gestione delle risorse umane</b>																
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Acquisti e gare</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
9	<b>Tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>		X														
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> <li>RSPP</li> </ul>															
10	<b>Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti</b>																
	Process owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore</li> <li>Contabilità e rendicontazione</li> </ul>															
Totale PROCESSI a rischio per la FATTISPECIE di reato considerata			7	1	1	1	1	5	5	5	9	9	3	3	5	5	5
Concentrazione (in %)			70%	10%	10%	10%	10%	50%	50%	50%	90%	90%	30%	30%	50%	50%	50%

		DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art.25-novies)			INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies)	REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)	REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)			
		Art. 171, comma 1, lettera a) bis, Legge 633/1941	Art. 171, comma 3, Legge 633/1941	Art. 171-ter, Legge 633/1941	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n.152/2006, art. 258)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	<b>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati</b>									
	Process owner • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Assistenza produzioni • Formazione ed eventi • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione									
2	<b>Gestione dei rapporti con la controllante</b>						X	X	X	X
	Process owner • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Assistenza produzioni • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione									
3	<b>Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria</b>				X					
	Process owner • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione • RSPP									
4	<b>Gestione e trattamento di dati e informazioni</b>	X	X	X		X				
	Process owner • Direttore • Assistenza produzioni • Formazione ed eventi • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione									
5	<b>Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali</b>						X	X	X	X
	Process owner • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione									
6	<b>Gestione degli acquisti</b>						X	X	X	X
	Process owner • Direttore • Assistenza produzioni • Formazione ed eventi • Acquisti e gare									
7	<b>Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita</b>						X	X	X	X
	Process owner • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Assistenza produzioni • Contabilità e rendicontazione									
8	<b>Gestione delle risorse umane</b>								X	X
	Process owner • Consiglio di Amministrazione • Direttore • Acquisti e gare • Contabilità e rendicontazione									
9	<b>Tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>					X				
	Process owner • Direttore • Contabilità e rendicontazione • RSPP									
10	<b>Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti</b>					X				
	Process owner • Direttore • Contabilità e rendicontazione									
<b>Totale PROCESSI a rischio per la FATTISPECIE di reato considerata</b>		1	1	1	1	3	4	4	5	5
<b>Concentrazione (in %)</b>		10%	10%	10%	10%	30%	40%	40%	50%	50%

Più in dettaglio, oltre al mero grado di coinvolgimento delle aree funzioni/aziendali rispetto ai reati presupposto individuati, il processo di *risk assessment* è proseguito valutando il rischio di commissione di reati sulla base di due parametri fondamentali:

- probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi
- impatto derivante dalla commissione del reato, stabilito sulla base delle sanzioni comminabili per ciascun illecito, conferendo particolare rilevanza alla possibilità di subire sanzioni di tipo interdittivo, le quali potrebbero avere un effetto estremamente dannoso per la gestione stessa della Fondazione.

Il processo valutativo in questione è stato esplicitato nella *matrice di risk assessment*: il rischio di commissione di uno dei reati presupposto, vale a dire la probabilità di accadimento dell'illecito, è determinato attraverso il rapporto tra le fattispecie di reato effettivamente a rischio (37) e il totale dei processi considerati "sensibili" (10).

Il risultato di tale analisi è considerato come una misura del rischio "lordo" relativo al verificarsi di un comportamento criminoso: al fine di giungere a una valutazione della più specifica ed effettiva probabilità di commissione di uno dei reati (rischio netto), è stata valutata la presenza di appositi presidi di controllo, nonché l'efficacia del sistema di controllo esistente nell'ambito di ciascuna delle attività individuate alla luce delle informazioni acquisite in relazione, tra gli altri, ai seguenti elementi:

- modalità di gestione e formalizzazione dei processi aziendali
- idoneità dei protocolli esistenti ad evitare l'insorgere di comportamenti "devianti"
- grado di segregazione delle funzioni
- livello di tracciabilità delle operazioni.

In base all'analisi di tali fattori, è stato possibile stimare la probabilità che, nell'ambito di alcune attività, possano essere commessi i reati identificati.

Il passaggio dal rischio lordo al rischio netto è stato effettuato attraverso l'applicazione di un coefficiente di ponderazione così determinato:

<i>Efficacia dei presidi di controllo esistenti</i>	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Nulla	1
Bassa	0,8
Media	0,6
Alta	0,4

Nel caso di specie l'efficacia dei presidi di controllo esistenti è stata considerata media – coefficiente di ponderazione pari a 0,6.

Per ciò che concerne l'impatto, come già evidenziato, il suo *assessment* è stato effettuato avendo riguardo all'ammontare delle sanzioni pecuniarie massime applicabili, nonché alla eventuale comminazione di sanzioni interdittive alle quali la Fondazione potrebbe essere assoggettata (se previste per lo specifico reato).

Attraverso l'iter valutativo così implementato, è stato possibile altresì giungere ad una stima della esposizione al rischio

reato relativa a ciascuno dei processi presi in considerazione (sulle colonne): tale parametro è frutto della interazione tra impatto e probabilità e fornisce, dunque, una misura sintetica ed esplicativa del “danno” al quale la Fondazione risulta intrinsecamente esposta nello svolgimento dei propri processi aziendali.

La combinazione tra rilevanza dei rischi, efficacia dei controlli esistenti e livello di accettabilità desiderato evidenzia la c.d. *gap analysis*, dalla quale emergerà l'*action plan* da seguire nelle procedure aziendali individuate all'interno di ciascuna parte speciale del modello.

Scala valori “esposizione al rischio netta” (probabilità \* impatto)

<i>Rischio</i>	<i>Valore</i>
Basso	Da 0 a 10
Medio	Da 10,1 a 20
Alto	> di 20

#### **Matrice risk assessment**

In definitiva, dall'interpretazione dei risultati ottenuti, si evince dalle tabelle di seguito riportate come tra i processi che mostrano una esposizione al rischio medio-alta particolare attenzione debba essere posta ai seguenti:

- n. 1 Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati***
- n. 2 Gestione dei rapporti con la controllante***
- n. 5 Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali***
- n. 7 Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita***

# FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA

## Matrice di risk assessment ex D.Lgs. 231/2001

PROCESSI A RISCHIO REATO										RISCHIO	
Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati	Gestione dei rapporti con la controllante	Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria	Gestione e trattamento di dati e informazioni	Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali	Gestione degli acquisti	Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita	Gestione delle risorse umane	Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti	tra 0 e 10	rischio basso (accettabile)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	tra 10,1 e 20	rischio medio
										> 20	rischio alto

Art. D.Lgs. 231/2001	CATEGORIE DI REATI	Impatto	N. max reati	Matching categoria di reato / processi a rischio: n°. fattispecie di reato possibili										Probabilità	Esposizione media al rischio-reato
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	39,89	5	5	5	3	2	5	0	4	0	0	0	48,00%	19,15
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	39,46	5	1	1	1	5	1	0	1	0	1	0	22,00%	8,68
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	84,54	7	6	6	7	0	0	0	6	0	0	0	35,71%	30,19
Art. 25-ter	Reati societari	43,35	5	5	5	5	2	5	2	5	2	2	0	66,00%	28,61
Art 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	91,63	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	30,00%	27,49
Art 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	100,00	4	4	4	0	0	4	4	4	0	0	0	50,00%	50,00
Art 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	88,92	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10,00%	8,89
Art 25-octies	Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	8,25	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10,00%	0,83
Art 25-undecies	Reati ambientali	8,25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	30,00%	2,48
Art 25-quinquiesdecies	Reati tributari	39,89	4	0	4	0	0	4	4	4	2	0	0	46,39%	18,51

<b>RISCHIO "LORDO" (probabilità)</b>	57%	68%	46%	35%	51%	27%	65%	16%	16%	8%
Efficacia presidi esistenti (n=1; b=0,8; m=0,6; a=0,4)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
<b>RISCHIO NETTO (probabilità)</b>	34%	41%	28%	21%	31%	16%	39%	10%	10%	5%
<b>ESPOSIZIONE "LORDA" (impatto*probabilità)</b>	29,3	33,7	18,7	18,9	25,7	17,5	32,8	14,3	13,9	11,1
<b>ESPOSIZIONE NETTA (impatto*probabilità)</b>	17,6	20,2	11,2	11,3	15,4	10,5	19,7	8,6	8,3	6,7

---

## 5. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo, da applicarsi con riferimento a tutti i processi aziendali individuati come “sensibili”, in relazione al rischio di commissione di uno dei reati presupposto, sono di seguito riportati.

### *1. Chiara identificazione e responsabilità di ciascuna operazione/processo*

La responsabilità di ogni operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

### *2. Segregazione di funzioni/attività all'interno di ciascuna operazione/processo*

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo non deve essere curato da un unico soggetto. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva, infatti, la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità.

### *3. Tracciabilità delle operazioni/atti*

Ogni operazione o fatto gestionale posto in essere in relazione ai processi sensibili deve essere documentata in forma scritta (anche utilizzando lo strumento della e-mail), in modo che sia sempre possibile verificare l'iter in cui si è articolata ciascuna attività e individuare, ove necessario, i soggetti responsabili.

### *4. Evidenza formale dei controlli*

I controlli effettuati all'interno di un processo devono lasciare una traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, verificarne lo svolgimento, identificare colui che lo ha posto in essere e valutarne l'operato.

### *5. Sistema di deleghe e procure*

In ambito aziendale deve essere adottato un sistema di deleghe interne, per mezzo del quale a ciascun esponente aziendale siano attribuiti compiti e responsabilità nell'ambito della gestione delle diverse attività. È opportuno, altresì, garantire l'esistenza di un sistema di procure, finalizzate al conferimento di poteri di firma e di spesa in capo ai diversi esponenti aziendali. Compatibilmente con la piena operatività societaria, il sistema di procure prevede, quantomeno per operazioni di valore significativo o rilevanti per la Fondazione, un meccanismo di firme congiunte.

### *6. Adozione e implementazione di specifiche procedure/protocolli*

Le attività emerse come sensibili sono disciplinate da procedure/protocolli che diano completa attuazione dei principi di controllo di cui al presente e ai successivi paragrafi.

### *7. Comunicazione continuativa all'OdV delle informazioni concernenti le operazioni a rischio*

La Fondazione individua taluni soggetti qualificati come responsabili interni, i quali sono tenuti, tra l'altro, a inviare con cadenza periodica all'OdV le informazioni relative alle operazioni sensibili e all'attuazione del Modello Organizzativo.

### *8. Informativa tempestiva all'OdV di anomalie o violazioni del modello organizzativo*



---

Tutti i dipendenti e coloro che operano in nome o nell'interesse della Fondazione sono tenuti a comunicare per iscritto e in modo tempestivo all'Organismo di Vigilanza notizie e informazioni circa comportamenti anomali, anche se non ancora di rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero vere e proprie violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza.

#### *9. Utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili*

Per quanto possibile, la Fondazione ricorre all'utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili, in modo che ne siano garantite tracciabilità e uniformità della gestione.

#### *10. Monitoraggio da parte dell'OdV dell'attuazione del modello organizzativo*

L'Organismo di Vigilanza pone in essere un'attività continuativa di monitoraggio sull'osservanza e sull'attuazione del Modello. Tale attività, opportunamente documentata, è finalizzata all'individuazione di interventi modificativi da apportare al Modello Organizzativo, nonché alla promozione di procedimenti disciplinari a carico di coloro che abbiano violato le misure preventive adottate dalla Fondazione.

#### *11. Individuazione dei soggetti aziendali autorizzati a intrattenere rapporti con la P.A.*

Fermi restando i poteri di firma attribuiti con procura, in ambito aziendale devono essere espressamente individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti pubblici.

#### *12. Previsione di clausole ad hoc nei contratti*

Nei contratti stipulati con collaboratori esterni, consulenti, partner, vettori, fornitori, ecc., devono essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi attestino di essere a conoscenza del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo e si impegnino ad uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti. I contratti devono altresì prevedere che i comportamenti in violazione dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Fondazione (attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa, penali, ecc.).

Ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai Partner e ai fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Fondazione deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita clausola inserita nel contratto). Gli stessi soggetti devono sottoscrivere una dichiarazione in cui si attesta la conoscenza del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo, nonché l'impegno di uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti.

#### *13. Monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie*

La Fondazione predispose adeguati presidi preventivi, in osservanza con il dettato normativo del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, co. 2), individuando modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità e il corretto meccanismo autorizzativo di ogni singola operazione, al fine di abbattere il rischio di illeciti (es. corruzione).

### **6. Processi sensibili, funzioni coinvolte, reati ipotizzabili e presidi/procedure di controllo**

All'interno della struttura organizzativa e aziendale della FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA sono stati individuati, a seguito dell'attività di *risk assessment*:

- i processi definiti “sensibili”, relativamente a ciascuna macro area di reato, rispetto ai quali si è valutato il rischio di commissione dei reati sopra indicati
- i *process owner* coinvolti nell'esecuzione e gestione di tali processi “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati
- i reati astrattamente ipotizzabili
- i principali protocolli e presidi di controllo, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio di commissione dei reati sopra indicati

- 1. *Processo di gestione rapporti con la P.A.***
- 2. *Processo di approvvigionamento di beni e servizi***
- 3. *Processo commerciale e gestione commesse***
- 4. *Processo di gestione dei movimenti finanziari***
- 5. *Processo amministrativo, contabile e fiscale***
- 6. *Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici***
- 7. *Processo di gestione dei sistemi informativi***
- 8. *Processo di gestione delle risorse umane, salute e sicurezza sul lavoro***
- 9. *Processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale***

Di seguito, per ciascuno dei processi sopra elencati si sintetizzano le diverse attività in cui gli stessi possono essere scomposti, i *process owner* coinvolti, le singole fattispecie di reato a rischio di potenziale commissione, i presidi e i protocolli di prevenzione e controllo.

## 1. Ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Direttore</li> <li>• Coordinamento e Ufficio produzioni: Assistenza produzioni</li> <li>• Coordinamento e Ufficio produzioni: Formazione ed eventi</li> <li>• Area Amministrativa Legale: Acquisti e gare</li> <li>• Area Amministrativa Legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	--

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies D.Lgs. 231/2001*)

#### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)					REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)				
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	
<b>X</b>					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

*Processo,  
 protocolli e  
 presidi di  
 controllo*

**Processo**

Il processo si riferisce a:

- gestione di fondi pubblici destinati a finanziare soggetti “terzi”
- partecipazione a gare indette da enti appartenenti alla P.A.

**Protocolli**

- Codice etico
- Sistema disciplinare
- Codice di comportamento
- Organigramma e funzionigramma
- Procedura “Gestione di fondi pubblici”

**Procedure e presidi di controllo**

- a) Gestione di fondi pubblici destinati a finanziare soggetti “terzi” (sostegno alla produzione, valorizzazione e fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva)

La Fondazione può essere incaricata dalla Regione Campania, ovvero da altre istituzioni pubbliche, di gestire fondi pubblici destinati a finanziare soggetti “terzi” ai fini del sostegno alla produzione, alla valorizzazione e alla fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva.

A tal scopo FCRC si è dotata di una procedura *ad hoc* (“Gestione di fondi pubblici”), attivando uno specifico sistema di gestione e controllo, interno ed esterno, per governare l'erogazione delle risorse economiche e assicurare la correttezza sostanziale e formale delle relative attività. Queste ultime sono analiticamente individuate nella procedura, come di seguito riportato:

1. Attività Propedeutiche
2. Concertazione
3. Valutazione e Aggiudicazione
4. Gestione Operativa
5. Controllo Economico e Tecnico
6. Valutazione del Programma di Agevolazione

I costi derivanti dalle attività sopra elencate vengono imputati al fondo affidato alla FCRC per la Gestione Operativa di agevolazione, ovvero alle provvidenze assicurate alla stessa FCRC. Per ciascuna attività, i *process owner* e i presidi di controllo specifici sono individuati nella **procedura “Gestione di fondi pubblici” adottata dalla FCRC, la quale pertanto deve intendersi integralmente richiamata dal presente modello.**

- b) Partecipazione a gare indette da enti appartenenti alla P.A.

In caso di partecipazione ad una gara pubblica, FCRC valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli aspetti ambientali, facendo rilevare tempestivamente (ove possibile) le eventuali anomalie.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività dei processi:
  - Preparazione dell'offerta per la gara o definizione negoziata delle specifiche
  - Gestione Albo Fornitori per le sub-forniture e/o subappalti
  - Esecuzione contrattuale
  - Fatturazione
- Effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato e quanto fatturato alla Pubblica Amministrazione

- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi
- Selezione e utilizzo di sub-appaltatori da Albo Fornitori qualificati

La predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione a gare pubbliche o per l'assegnazione diretta di contratti di affidamento *in house* prevede il coinvolgimento di soggetti diversi nelle attività di autorizzazione e di controllo. In dettaglio, la predisposizione della documentazione e l'elaborazione dei dati a supporto della negoziazione di contratti con la P.A. è demandata al responsabile dell'Area amministrativa legale.

#### **Indicazioni comportamentali**

L'attività di FCRC avente ad oggetto "ricerca, negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici e privati" è volta ad assicurare che:

- tutti i soggetti non muniti della rappresentanza legale della Fondazione che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la P.A. debbano essere individuati e autorizzati tramite delega scritta;
- venga definita la soglia di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, anche con riferimento a quella nei confronti della P.A.;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Fondazione debbano godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione.

La segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione/negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici è garantita attraverso l'attuazione e formalizzazione delle seguenti prescrizioni:

- i contratti con terzi appartenenti alla P.A. non possono essere negoziati, stipulati e/o gestiti in autonomia da un solo soggetto. Eventuali successive integrazioni/modifiche del contratto devono essere adeguatamente controllate e autorizzate da un soggetto differente da quello che ha negoziato l'accordo originario;
- al fine di garantire la tracciabilità del processo, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni intercorse con esponenti della P.A. e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza. Ogni accordo/convenzione/contratto stipulato deve essere formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema delle deleghe in essere;
- per ogni fase del processo è necessario che risultino, da apposita documentazione scritta, le attività svolte, i controlli e le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo, nonché la chiara identificazione dei soggetti e delle funzioni che svolgono le varie attività.

È fatto divieto di:

- creare situazioni ove i Destinatari del modello siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Fondazione, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dello stesso;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- effettuare o promettere ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o di loro parenti, anche per interposta persona,

	<p>elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura oppure per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Fondazione;</li> <li>○ destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi.</li> </ul> <p><b><u>Flussi informativi verso l'OdV</u></b></p> <p>Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità trimestrale, le informazioni relative alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco dei contratti e convenzioni in essere;</li> <li>- copia dei disciplinari di servizio oggetto di aggiornamento periodico;</li> <li>- eventuali aggiornamenti della procedura FCRC "Gestione dei fondi pubblici";</li> <li>- esiti della partecipazione a gare indette da enti appartenenti alla P.A.;</li> <li>- sponsorizzazioni e liberalità erogate a terzi;</li> <li>- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.</li> </ul>
--	---

## 2. Gestione dei rapporti con la controllante

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Direttore</li> <li>• Coordinamento e Ufficio produzioni: Assistenza produzioni</li> <li>• Coordinamento e Ufficio produzioni: Formazione ed eventi</li> <li>• Area amministrativa legale: Acquisti e gare</li> <li>• Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	--

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies D.Lgs. 231/2001*)
5. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001*)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)												DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)				
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				

REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORIZICLAGGIO (art. 25-octies)				REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)			
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<p><i>Processo, protocolli e presidi di controllo</i></p>	<p><b><u>Processo</u></b>          Il processo definisce responsabilità, modalità operative e osservanza delle norme alla base dei rapporti con il Socio unico Regione Campania, al cui controllo analogo è sottoposta la Fondazione, che opera come soggetto in <i>house</i>.</p> <p><b><u>Protocolli</u></b>          - Atto costitutivo e statuto          - Codice Etico          - Sistema Disciplinare          - Codice di comportamento          - Organigramma e funzionigramma          - Documento Valutazione Rischi</p> <p><b><u>Procedure e presidi di controllo</u></b></p> <p><b><u>A) Rapporti societari</u></b>          Per tutto ciò che riguarda la gestione delle adunanze dell'assemblea del Socio unico, la Fondazione si attiene strettamente a quanto previsto dalla normativa societaria, così come le decisioni ricadenti sia sulla composizione del fondo di dotazione e sue riserve d'integrità, sia sugli avanzi e disavanzi di gestione, sono tutte assunte nel rispetto rigoroso della legislazione vigente in materia.          Ai fini della commissione dei reati ritenuti potenzialmente verificabili, vengono pertanto in rilievo tutte le fasi in cui si articolano le riunioni assembleari, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della legittimazione per l'accesso in assemblea e della sua valida costituzione</li> <li>- esercizio dei poteri da parte del Presidente</li> <li>- elaborazione e discussione dell'ordine del giorno</li> <li>- interventi in assemblea, sospensioni e rinvii</li> <li>- chiusura della discussione</li> <li>- votazione e proclamazione dei risultati</li> <li>- redazione del verbale dell'assemblea e degli allegati.</li> </ul> <p>Le attività in esame sottostanno alla definizione di specifici flussi informativi provenienti da tutte le funzioni interessate verso il Consiglio di Amministrazione, ai fini della predisposizione della documentazione e delle informazioni necessarie per consentire all'assemblea di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame e approvazione.</p> <p>Le procedure di controllo garantiscono la segregazione delle funzioni rispetto alle diverse fasi del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione relativa all'opportunità o meno di realizzare una delle operazioni è effettuata in prima battuta dal Direttore coadiuvato dai responsabili delle aree interessate, previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Se l'opportunità è condivisa, l'Area amministrativa legale e il Coordinamento e ufficio produzioni elaborano con l'ausilio di un consulente esterno un'analisi sulla fattibilità economica e gestionale dell'operazione e predispongono una proposta di tale operazione</li> <li>• la proposta relativa all'operazione, corredata dall'analisi di fattibilità, è autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione e successivamente presentata per l'approvazione all'assemblea del Socio.</li> </ul> <p>Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni e delle operazioni svolte, l'Area amministrativa legale cura la verbalizzazione nei relativi libri sociali, con il supporto del consulente esterno per tutto ciò che concerne i successivi adempimenti.</p>
---	---



**B) Rapporti inerenti all'attività istituzionale**

La Fondazione è chiamata a svolgere, nel più vasto sistema di promozione del territorio campano, un compito di valorizzazione, promozione e diffusione della cultura e delle attività cinematografiche e delle arti visive in Campania. Al contempo le sono state affidate anche le funzioni di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività cinematografiche e audiovisive definite dalla legge regionale n. 30/2016.

La piena attuazione della *mission* si sviluppa lungo tre grandi direttrici di attività, ovvero:

- a) attività definita istituzionale in senso stretto
- b) attività specifica definita dalla legge regionale n. 30/2016
- c) progetti specifici ad *hoc* (POC, POR, ecc).

Il Direttore, su mandato del Cda, propone e partecipa:

- alla definizione delle azioni strategiche
- alla programmazione delle attività in coerenza con l'oggetto della Fondazione
- al migliore raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto (attività istituzionale), dall'attuazione della L.R. 30/16 e dei progetti specifici (quali, ad esempio, Piano Cinema, Sviluppo del polo audiovisivo),

relazionando al Consiglio di Amministrazione in merito sia agli aspetti strategici dei programmi specifici di intervento sia agli aspetti tecnico-operativi della FCRC.

In attuazione della L.R. 30/16, con il supporto del responsabile dell'area Coordinamento e Ufficio produzioni, il Direttore redige la relazione di accompagnamento al Programma Triennale e la relazione di accompagnamento al Piano Operativo Annuale.

Il Direttore cura i rapporti con gli enti e le istituzioni locali, con le società cinematografiche e televisive, nonché con operatori culturali e promotori di manifestazioni, nazionali e internazionali; su eventuale delega specifica del Consiglio di Amministrazione, cura i rapporti con la stampa e i media, coordinando il personale in tutti gli ambiti di attività della FCRC.

Nei confronti degli uffici regionali il Direttore svolge funzione di supporto e consulenza per la redazione del Programma Triennale e del Piano Operativo Annuale, strumenti di attuazione della L.R. 30/16.

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i componenti di competenza della Fondazione nelle commissioni di valutazione delle domande di accesso ai fondi gestiti dalla FCRC e/o invita con propria lettera la Regione Campania a nominare i rappresentanti da inserire nelle medesime commissioni di valutazione e aggiudicazione. L'Area "Coordinamento e Ufficio produzioni" svolge innanzitutto l'attività operativa in senso stretto afferente all'assistenza alle produzioni e alla gestione del *front office* e cura i rapporti con gli uffici di enti e privati gestori di *location*. Con il coordinamento e la supervisione del responsabile dell'area e a firma del Direttore, viene gestita la richiesta di sopralluoghi, accessi e di accoglienza presso siti e luoghi pubblici, così come richiesto in fase di assistenza alle produzioni.

Il responsabile dell'Area coadiuva il Direttore nella stesura di documenti programmatici e relazioni, nella raccolta dati; attraverso il coordinamento del lavoro delle due aree "Assistenza produzioni" e "Formazione ed eventi", cura gli aspetti operativi nello sviluppo delle seguenti attività:

- partecipazione a festival, mercati ed eventi di settore
- interventi in favore dello sviluppo del comparto locale e promozione di iniziative di natura tecnico- professionale
- attività di marketing, comunicazione e aggiornamento sito, finalizzate all'attività di promozione della FCRC, nonché della banca dati fotografica delle *location*
- assistenza alle produzioni, con riferimento alla quale favorisce altresì l'incontro fra domanda e offerta di profili professionali richiesti dalle produzioni per

	<p>L'impiego di professionisti e aziende campane.</p> <p>L'Area amministrativa legale coadiuva il Direttore in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'attuazione della <i>mission</i> della Fondazione, con particolare riferimento all'attività di rendicontazione verso il Socio Regione Campania, nei limiti e nel rispetto delle normative che regolano l'erogazione dei fondi e dei contributi ricevuti. A tal proposito il responsabile di area collabora e sovrintende all'operato dell'area Contabilità e Rendicontazione, con specifico riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla redazione delle rendicontazioni delle attività inerenti ai vari progetti e delle attività svolte in attuazione della L.R. 30/16</li> <li>- alla riconciliazione del costo del personale e dei costi generali che gravano sulle diverse fonti di approvvigionamento e per la pluralità delle linee di intervento</li> <li>- alla predisposizione delle relazioni mensili per la descrizione delle attività</li> <li>- alla predisposizione della relazione tecnica relativa all'impiego di fornitori e latori di servizi</li> <li>- all'attività di monitoraggio delle spese in relazione al regolamento per la disciplina dei contratti per l'affidamento di servizi e forniture.</li> </ul> <p>L'attività di rendicontazione, eseguita internamente e con l'utilizzo di supporti informatici ed extracontabili (fogli excel per ciascuna linea rendicontativa), viene trasferita al consulente esterno che verifica il criterio applicato e la coerenza dei valori, in particolare se i costi rendicontati sono reali e analitici e se le spese generali sono imputate al costo e non in maniera forfettaria. A valle del controllo così effettuato, i valori validati confluiscono in bilancio, rendiconto e flusso rendicontativo <i>ad hoc</i> (SAL) verso la Regione Campania, previo avallo del Direttore.</p> <p>Per lo svolgimento della sua attività generale la Fondazione riceve contributi ed erogazioni dalla Regione Campania, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi ordinari alimentati dal Fondo regionale, impiegati per il finanziamento al funzionamento e svolgimento dell'attività istituzionale in senso stretto</li> <li>- legge regionale n. 30/2016 che alimenta fondi da allocare in base all'oggetto stabilito nella <i>mission</i> di assegnazione del fondo</li> <li>- fondi ricevuti dal Por FSE o dal Poc Campania per lo sviluppo di specifici interventi, all'interno di varie azioni individuate.</li> </ul> <p>I fondi ricevuti, siano essi di funzionamento della struttura o di finanziamento di specifici progetti, sono tutti soggetti all'iter della rendicontazione della spesa.</p> <p><b><u>Indicazioni comportamentali</u></b></p> <p>Nell'ambito dei rapporti con il Socio, sia di tipo prettamente societario sia di tipo operativo (in quanto espressione dell'attuazione della <i>mission</i> aziendale), la Fondazione si attiene al Codice Etico e a quanto previsto dal presente Modello, al fine di evitare eventuali situazioni di conflitto di interesse od operazioni che possano arrecare pregiudizio o ingiustificato vantaggio ai soggetti coinvolti.</p> <p>Nell'ambito di tali rapporti, la tracciabilità delle operazioni si integra con il fondamentale principio di <u>segregazione dei compiti</u> ed è garantita dalla suddivisione del processo in fasi.</p> <p>Il processo di gestione dei rapporti con il Socio è articolato in varie attività che prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi del processo, a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo" e, in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti.</p> <p>Il sistema di controllo a presidio di tale processo si basa su adeguati livelli autorizzativi per la gestione dei rapporti con il Socio, in coerenza con il sistema dei poteri aziendali. Ciascuna fase rilevante del processo risulta da apposita documentazione scritta. Inoltre, i responsabili delle aree interessate sono tenuti a rispettare le prescrizioni comportamentali e i limiti derivanti dall'attribuzione di poteri e responsabilità.</p> <p><b><u>Flussi informativi verso l'OdV</u></b></p>
--	---

	<p>Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, periodicamente per quanto di competenza, le informazioni relative alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- determinazioni del Consiglio di Amministrazione</li><li>- delibere del Socio unico</li><li>- informative specifiche in caso di operazioni societarie sia ordinarie sia straordinarie</li><li>- elenco delle autorizzazioni rilasciate e richieste con la collaborazione della FCRC nei casi di sopralluoghi e accessi in luoghi pubblici</li><li>- elenco affidamenti e contributi ricevuti</li><li>- evidenza delle fasi propedeutiche alla richiesta di affidamenti per fondi specifici</li><li>- esiti delle rendicontazioni effettuate</li><li>- (a campione) relazione sui SAL</li><li>- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.</li></ul>
--	---

### 3. Gestione dei rapporti con enti pubblici, autorità di vigilanza, di controllo e giudiziaria

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Direttore</li> <li>• Area amministrativa legale: Acquisti e gare</li> <li>• Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> <li>• RSPP</li> </ul>
----------------------	---

#### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 25-decies D.Lgs. 231/2001*)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)											
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)					REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies)
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
<b>X</b>					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

*Processo, protocolli  
e presidi di  
controllo*

**Processo**

Il processo si riferisce alle attività poste in essere in occasione di verifiche, ispezioni e controlli da parte di enti pubblici ed eventuali contenziosi in essere. Le principali attività del processo sono:

- gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica;
- gestione di ispezioni/accertamenti e/o dell'eventuale contenzioso.

**Protocolli**

- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Codice di comportamento
- Organigramma e funzionigramma

**Procedure e presidi di controllo**

a) Gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione contrattuale – Gestione delle visite ispettive in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, sicurezza, amministrativa, sanitaria, ecc. da parte di enti verificatori

I processi riguardanti la gestione dei rapporti con gli Enti pubblici si riferiscono a richieste finalizzate al rilascio/rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, nonché alla eventuale rappresentanza della Fondazione presso Regione, Comuni, Province, ecc. e alla gestione dei rapporti con gli enti fiscali, assistenziali, previdenziali (es. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Guardia di Finanza, ASL, ecc.).

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Durante il processo di richiesta di licenze e autorizzazioni è necessario:

- assumere tutte le informazioni necessarie relative all'attività per cui è richiesta l'autorizzazione
- adottare standard che identifichino, per le diverse fattispecie di interventi ricorrenti, il complesso di autorizzazioni e documentazioni necessarie
- definire per gli interventi ricorrenti gli iter procedurali standard e provvedere al loro sistematico aggiornamento in relazione alle evoluzioni normative, ovvero alle esigenze di carattere tecnico.

L'attività di predisposizione della documentazione deve essere svolta in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o fornite in esecuzione degli adempimenti o delle attività di monitoraggio, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

La firma del verbale di fine ispezione spetta al Direttore o ad un soggetto appositamente delegato.

In caso di ricorso al supporto di professionisti esterni qualificati è necessaria la formalizzazione degli eventuali rapporti professionali, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Fondazione.

b) Gestione del contenzioso

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso), riconducibili a procedimenti giudiziali e arbitrali con qualsiasi soggetto terzo.

Le principali attività del processo vengono gestite dal Direttore, su delega del Consiglio di Amministrazione, e dall'Area amministrativa legale; quest'ultima cura gli adempimenti per la rappresentanza e la difesa della Fondazione nei giudizi e nei procedimenti contenziosi, attivi e passivi, in ogni sede, anche arbitrale e speciale, in Italia e all'estero, e di ogni ordine e grado, in materia civile, penale, amministrativa e ambientale in cui la parte sia la P.A.

Fasi del processo:

- ricezione e gestione della notifica di atti giudiziari
- valutazione dei presupposti per l'avvio del contenzioso
- gestione del contenzioso ed esecuzione dei provvedimenti giudiziari
- valutazione dei presupposti per una transazione in caso di contenzioso amministrativo.

Di ciascun contenzioso viene conservato, a cura dell'Area amministrativa legale per la durata di 10 anni, adeguato supporto documentale, contenente atti, pareri, memorie, sentenze e ogni altro elemento che consenta di procedere a verifiche in merito agli esiti giudiziari e stragiudiziali.

Il Direttore si raccorda in tutti gli stadi e gradi del giudizio con l'Area amministrativa legale per la definizione della strategia processuale, supportandola altresì per il soddisfacimento delle esigenze connesse ai richiesti adempimenti aziendali.

**Indicazioni comportamentali:**

- l'Area amministrativa legale dovrà dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti (es. richiesta e/o rinnovo licenze e autorizzazioni)
- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti aziendali muniti degli occorrenti poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detti rapporti
- la documentazione deve essere conservata dal responsabile dell'Area amministrativa legale in un apposito archivio, con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e agevolare eventuali controlli successivi.

È fatto divieto di:

- creare situazioni ove i Destinatari del modello siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Fondazione, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dello stesso
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri
- effettuare o promettere ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o di loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi
- presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura oppure per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Fondazione
- destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi
- alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio a danno di terzi.



**Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità trimestrale, le informazioni relative alle seguenti attività:

- elenco delle richieste e/o delle pratiche di rinnovo autorizzazioni, licenze o permessi;
- eventuali verifiche, ispezioni e controlli da parte di enti pubblici;
- stato del contenzioso in essere;
- elenco contestazioni che la P.A. ha formalmente inoltrato alla Fondazione;
- sponsorizzazioni e liberalità erogate a terzi;
- determinazioni dell'organo amministrativo e/o dell'assemblea;
- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.

## 4. Gestione e trattamento di dati e informazioni

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Coordinamento e Ufficio produzioni: Assistenza produzioni</li> <li>• Coordinamento e Ufficio produzioni: Formazione ed eventi</li> <li>• Area amministrativa legale: Acquisti e gare</li> <li>• Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	--

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*art. 25-novies D.Lgs. 231/2001*)
5. Reati ambientali (*art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001*)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)										DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)						
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n. 1, c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
		<b>X</b>		<b>X</b>								<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art.25-novies)			REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Art. 171, comma 1, lettera a) bis), Legge 633/1941	Art. 171, comma 3, Legge 633/1941	Art. 171-ter, Legge 633/1941	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



<p><i>Processo, protocolli e presidi di controllo</i></p>	<p><b><u>Processo</u></b>          Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati operativi, tecnici, contabili, fiscali e gestionali. Le principali attività del processo sono così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi</li> <li>○ Protezione fisica dei dati</li> <li>○ Utilizzo dei sistemi informativi</li> <li>○ Controlli specifici</li> </ul> <p><b><u>Protocolli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Sistema Disciplinare</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Organigramma e funzionigramma</li> <li>- Documento Valutazione Rischi</li> </ul> <p><b><u>Procedure e presidi di controllo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci</li> <li>▪ La procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.) deve essere formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave</li> <li>▪ L'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi (ad es. consulenti e fornitori) deve essere regolata mediante l'esecuzione delle attività definite in una procedura formalizzata</li> <li>▪ La gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, <i>super user</i>, ecc.)</li> <li>▪ L'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT deve essere garantito mediante l'utilizzo di codici di accesso, <i>token authenticator</i>, pin, <i>badge</i>, valori biometrici; devono essere effettuati controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse e il ruolo ricoperto dall'utente autorizzato</li> <li>▪ La gestione del <i>back up</i> deve essere disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di <i>back up</i> dei dati per ogni applicazione e database in uso presso l'azienda, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati</li> <li>▪ La gestione dei sistemi <i>hardware</i> deve prevedere la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'<i>hardware</i> in uso presso la Fondazione e regolamentare le responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata</li> <li>▪ La gestione dei sistemi <i>software</i> deve includere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Fondazione, l'utilizzo di <i>software</i> formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui <i>software</i> installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso</li> </ul> <p>Nella gestione operativa della Fondazione, tutti i documenti redatti ed emessi dalle funzioni interessate devono essere approvati, ufficializzati e distribuiti previa</p>
---	--

autorizzazione del Direttore, all'uopo formalmente.

La funzione che accede ai sistemi informativi della P.A. deve essere previamente autorizzata dal Direttore e delegata all'utilizzo delle password di accesso.

**Indicazioni comportamentali:**

- La politica sulla sicurezza delle informazioni deve essere redatta, formalmente approvata, aggiornata periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale
- Le *policies* e le procedure relative alla gestione della sicurezza delle informazioni devono essere allineate all'orientamento indicato nella politica, devono essere aggiornate periodicamente e diffuse a tutti gli utenti
- Devono essere formalizzate le procedure che regolamentano la gestione dell'utilizzo della firma digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo e invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi
- La procedura di archiviazione, produzione e manutenzione di un documento informatico deve essere redatta e diffusa a tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo di gestione di un documento informatico

**Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità trimestrale, le informazioni relative alle seguenti attività:

- attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software
- controlli e verifiche periodiche sull'efficienza generale del sistema
- elenco dei soggetti delegati ad accedere a sistemi informatici della P.A. quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.

## 5. Gestione amministrativa, fiscale, tributaria e gestione delle comunicazioni sociali

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Direttore</li> <li>• Area amministrativa legale: Acquisti e gare</li> <li>• Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	---

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies D.Lgs. 231/2001*)
5. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001*)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)											DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)					
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>								<b>X</b>				

REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)				REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)			
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

*Processo, protocolli  
e presidi di  
controllo*

**Processo**

Il processo si riferisce alle attività di registrazione, redazione, controllo, invio e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative alla gestione amministrativa della Fondazione, unitamente a tutte quelle connesse agli adempimenti fiscali e tributari. Nello specifico, le principali attività del processo sono riconducibili:

- alla redazione dei documenti con valenza amministrativa-contabile
- alla redazione del rendiconto finanziario, del budget e del bilancio
- al controllo di gestione
- alla liquidazione e al pagamento delle imposte
- alle dichiarazioni fiscali
- alle comunicazioni sociali

**Protocolli**

- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Codice di comportamento
- Organigramma e funzionigramma

**Procedure e presidi di controllo**

Per la gestione e il controllo del rischio connesso all'accadimento dei reati potenzialmente considerati nell'ambito di tale processo, l'Area amministrativa legale segue e gestisce tutte le fasi connesse alla produzione documentale amministrativa, scaturente dalle attività come sopra descritte, nonché le attività preparatorie e propedeutiche per l'elaborazione delle comunicazioni sociali. Nello specifico, sotto il coordinamento e la supervisione del Direttore, tale funzione si occupa di:

- seguire, elaborare, ricevere e gestire tutta la produzione documentale amministrativa
- gestire gli archivi cartacei e informatici di tutta la documentazione amministrativa e finanziaria
- curare la verifica e l'integrazione della documentazione ricevuta, rapportandosi con le altre funzioni, laddove la stessa necessitasse di integrazioni
- redigere la contabilità attraverso rilevazioni di prima nota, fogli excel e ogni altro supporto utilizzato per le rilevazioni extracontabili
- trasferire con cadenza periodica (quindicinale e/o mensile) al consulente esterno le rilevazioni effettuate per la registrazione delle operazioni in contabilità
- curare i rapporti con i consulenti esterni in materia sia fiscale che di lavoro
- svolgere attività di monitoraggio delle spese sostenute dal personale e dai consiglieri in relazione al regolamento per le spese di trasferta, missioni di servizio e rappresentanza istituzionale
- svolgere attività di monitoraggio delle spese in relazione al regolamento per la disciplina dei contratti per l'affidamento di servizi e forniture
- redigere i prospetti relativi agli stati di avanzamento lavori delle attività inerenti ai vari progetti in essere, nonché delle attività svolte in attuazione della L.R. 30/16
- eseguire le riconciliazioni del costo del personale e dei costi generali che gravano sulle diverse fonti di approvvigionamento e per la pluralità delle linee di intervento
- verificare la corrispondenza tra i dati trasmessi dalle diverse funzioni aziendali e quelli trasferiti al consulente, da rilevare in contabilità ordinaria.

In particolare, nello svolgere le attività di cui sopra sono oggetto di particolare attenzione le seguenti tematiche:

- il corretto regime IVA delle fatture emesse

- il corretto regime di detrazione IVA assolto nel momento di registrazione delle fatture passive
- l'iter di emissione di autofatture/integrazione di fatture, laddove richiesto dalla normativa
- l'insieme degli adempimenti espletati dalla Fondazione nel caso in cui, nonostante l'operazione di acquisto possa dirsi effettuata, la fattura del fornitore non sia stata ancora ricevuta
- il sistema di rilevazione dei costi non inerenti
- la corrispondenza tra contratti di servizi e fatture emesse, in particolare dai subappaltatori
- la correttezza e coerenza delle note spese dipendenti – organi sociali
- il rispetto dei termini di legge degli adempimenti e dei versamenti fiscali e previdenziali
- l'importo delle compensazioni in F24.

Avendo riguardo alle procedure di chiusura contabile, elaborazione del progetto di bilancio, nonché di predisposizione dei bilanci preventivi, consuntivi e del rendiconto finanziario, tutte le poste contabili, corredate delle informazioni necessarie, sono comunicate dall'Area amministrativa legale al consulente esterno, che redige gli elaborati di cui sopra, provvedendo anche alla rilevazione delle scritture di assestamento oltre che delle imposte di competenza. Le bozze di bilancio e del rendiconto sono sempre condivise dal Direttore prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il ruolo del consulente esterno trova completamento nella costante attività di controllo, supporto e supervisione che lo stesso svolge anche nei confronti del Direttore per ciò che riguarda sia la ricerca di soluzioni circa le problematiche poste dal Consiglio di Amministrazione, sia i rapporti della Fondazione con il socio Regione Campania.

Il rendiconto approvato, i budget e tutte le altre comunicazioni sociali sono custodite a cura della funzione Area amministrativa legale che, al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni e delle operazioni svolte, cura la trascrizione delle delibere nei relativi libri sociali e cura tutti gli adempimenti societari con il supporto del consulente esterno.

#### **Indicazioni comportamentali**

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti sono documentate, coerenti e congrue, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato, controllato l'operazione) e garantirne, in tal modo, la tracciabilità.

Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole rilevazione e successiva registrazione contabile
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità tra le funzioni aziendali interessate dalle operazioni
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

I documenti contenenti comunicazioni al Socio e/o all'esterno e relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione sono redatti in base ad iter specifici che, tra le altre finalità, perseguono anche quella della tracciabilità delle operazioni. A tal fine:

- sono determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire e i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili
- il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla

	<p>situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, è supportato dalla completa evidenza di ogni operazione contabile tramite supporto informatico e cartaceo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le scritture di rettifica effettuate dal consulente, ma condivise dall'Area amministrativa legale e approvate dal Direttore, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli</li> <li>- il controllo sulla correttezza e completezza dei documenti contabili e delle poste che confluiscono nei budget, preventivi, rendiconti e bilanci è tracciabile attraverso un meccanismo di approvazione a firma congiunta da parte delle funzioni interessate</li> <li>- l'intera documentazione è archiviata presso l'Area amministrativa contabile</li> <li>- la trasmissione delle informazioni è consentita alle sole persone autorizzate, utilizzando, se del caso, mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni trasmesse.</li> </ul> <p>Inoltre, è fatto espressamente divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi</li> <li>- offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a privati per il compimento (o anche l'omissione) di un atto del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la Fondazione e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto</li> <li>- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, collaboratori, fornitori o clienti con modalità tali da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello e nel Codice Etico.</li> </ul> <p><b><u>Flussi informativi verso l'OdV</u></b></p> <p>Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, periodicamente per quanto di competenza, le informazioni relative alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendiconti finanziari annuali o infrannuali</li> <li>- relazioni sulla gestione</li> </ul> <p>delibere degli organi sociali (assemblea, organo amministrativo, organo di controllo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- report degli adempimenti civilistici e fiscali assolti nel periodo</li> <li>- posizioni debitorie aperte con l'erario</li> <li>- crediti d'imposta vantati</li> <li>- eventuali operazioni straordinarie</li> <li>- elenco fornitori ed elenco creditori</li> <li>- stato delle polizze assicurative stipulate</li> <li>- operazioni relative all'accesso a fondi ordinari, agevolati o straordinari</li> <li>- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.</li> </ul>
--	---

## 6. Gestione degli acquisti

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore</li> <li>Coordinamento e Ufficio produzioni: Assistenza produzioni</li> <li>Coordinamento e Ufficio produzioni: Formazione ed eventi</li> <li>Area amministrativa legale: Acquisti e gare</li> </ul>
----------------------	---

### CATEGORIE DI REATI:

1. Reati societari (*art. 25-ter* D.Lgs. 231/2001)
2. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies* D.Lgs. 231/2001)
3. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)				REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)			
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<i>Processo, protocolli e presidi di controllo</i>	<p><b><u>Processo</u></b>          Il processo definisce responsabilità e modalità operative per la corretta gestione del reperimento di forniture di beni e servizi, consulenze professionali e lavori necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione.</p> <p><b><u>Protocolli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Sistema Disciplinare</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Organigramma e funzionigramma</li> <li>- Documento Valutazione Rischi</li> </ul> <p><b><u>Procedure e presidi di controllo</u></b>          Si sviluppa a partire dalla manifestazione di un'esigenza di acquisto che, attraverso opportune azioni formalizzate, conduce all'aggiudicazione di una fornitura (sulla base del prezzo e dei requisiti di utilizzo) e alla stipula di un contratto con il fornitore. Tale</p>
--	---

processo termina con l'arrivo e l'accettazione dei prodotti ordinati e/o delle prestazioni richieste e, previa verifica della corrispondenza dei beni/servizi al contratto di fornitura, con il relativo pagamento.

Ciascun dipendente avendo rapporti diretti con i fornitori e i professionisti coinvolti singole attività/progetti in corso, può ricevere una richiesta di acquisto prima e indipendentemente dall'Area amministrativa legale. Condivisa tale richiesta con il Direttore, si passa alla individuazione dei fornitori qualificati come destinatari della richiesta di preventivo. La scelta del fornitore, condivisa con il Direttore e la funzione che ne ha manifestato il bisogno, è effettuata sulla base di motivazioni tecniche economiche, che sono opportunamente motivate prima di emissione dell'ordine.

Per gli acquisti più rilevanti, in ossequio alla normativa del settore, l'Area amministrativa legale **se lo ritiene opportuno chiede** al fornitore il DURC (al fine di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi), visura camerale, informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla *white list*, certificato carichi pendenti dei propri vertici (proprietari, rappresentanti legali, amministratori, direttori generali, direttori tecnici), DURF.

I consulenti e i fornitori in genere vengono scelti nell'albo delle competenze e in *short list*; nell'ipotesi di particolari specificità viene effettuata una ricerca in rete, consultando anche canali e banche dati specializzati. Una volta individuati, i fornitori vengono invitati a formulare i preventivi, in un numero non inferiore a tre.

A cura della funzione Coordinamento e ufficio produzioni è costantemente aggiornata la catalogazione di profili professionali e aziendali, nonché la manutenzione, l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati delle risorse umane e delle aziende del comparto audiovisivo campano, sia ad uso interno sia online sul sito della Fondazione.

Il conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza è subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 in materia, oltre che ad essere oggetto di monitoraggio del RPCT.

#### **Indicazioni comportamentali**

Operativamente, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ipotizzabili in relazione al processo in esame, la Fondazione monitora affinché:

- le norme aziendali siano informate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento, a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate, anche in casi di urgenza
- vengano rispettati compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nel processo di acquisto di beni e servizi
- venga garantito il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti nei rapporti intrattenuti con i fornitori, nonché la tracciabilità e trasparenza nella definizione dell'esigenza di acquisto e nell'individuazione del fornitore
- venga effettuata un'adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore
- la fornitura di beni, servizi e prestazioni avvenga a condizioni di mercato (prezzi e tempi di pagamento)
- vengano utilizzati idonei *format* contrattuali, adeguatamente formalizzati
- vengano adoperati appropriati criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e inserimento in un albo fornitori/*short list*) e per la validazione della fornitura dei beni/servizi forniti



- ai fini della segregazione dei compiti, ci siano i livelli di approvazione per la formulazione delle richieste, oltre che i documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal Direttore e opportunamente archiviati.

La Fondazione inserisce nei contratti con i fornitori, i collaboratori esterni e con i partner un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

In taluni casi, **ove lo ritenga opportuno**, la Fondazione verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, anche attraverso:

- visure ordinarie presso la CCIAA o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori, o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

Il processo di acquisizione di beni e servizi si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione) a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e della valutazione complessiva delle forniture.

#### **Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, periodicamente per quanto di competenza, le informazioni relative alle seguenti attività:

- elenco degli affidamenti in essere, con l'indicazione dei CIG laddove presenti, e la procedura di acquisto utilizzata
- elenco eventuali subappaltatori
- albo fornitori aggiornato
- acquisti effettuati in condizioni di urgenza/emergenza
- copia dei contratti di appalto e subappalto
- non conformità riscontrate negli acquisti di beni e materie di consumo
- non conformità riscontrate nei rapporti con i subappaltatori
- scostamenti tra le richieste di acquisto e i budget di commessa
- controlli effettuati sulla valutazione delle prestazioni offerte
- verifica della coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti al processo (ordine, contratto, ddt, certificati di pagamento, ricevute bancarie, ecc.)
- esiti delle verifiche a campione sulla corrispondenza delle registrazioni contabili
- controlli effettuati al ricevimento dei materiali/servizi/realizzazione di lavori
- report di attività in caso di consulenze e prestazioni professionali
- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.

## 7. Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Coordinamento e Ufficio produzioni: Assistenza produzioni</li> <li>Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	---

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies D.Lgs. 231/2001*)
5. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001*)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)											DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)					
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1. c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Concussione (art. 317 c.p.)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X				

REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)				REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)			
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Processo, protocolli  
e presidi di  
controllo*

**Processo**

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e/o finanziari in entrata e in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni e i crediti, di varia natura, riconducibili alla Fondazione. Trattasi dei movimenti finanziari, in entrata e in uscita, connessi ad attività/operazioni correnti (ad es. acquisti di beni, servizi, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, stipendi e salari, prestazioni di servizi, ricezione dei contributi ecc.).

Le principali attività del processo sono:

- gestione della liquidità
- acquisizione e gestione di finanziamenti

**Protocolli**

- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Codice di comportamento
- Organigramma e funzionigramma
- Deleghe conferite

**Procedure e presidi di controllo**

L'Area amministrativa legale, sotto il coordinamento del Direttore, cura la gestione dei flussi finanziari relativa a tutte quelle attività ordinarie poste in essere per il regolare funzionamento della struttura, quali pagamenti relativi agli stipendi, contratti di locazione, leasing, utenze e consulenze, polizze assicurative, prestazioni d'opera e forniture di beni di consumo, secondo uno scadenziario, in linea con gli accordi stipulati. Gestisce, inoltre, gli archivi cartacei e informatici di tutta la documentazione finanziaria.

*L'Area amministrativa legale, ricevuta la fattura elettronica tramite lo SDI, ne controlla prima la regolarità formale (presenza di CUP e CIG se richiesti, corretta indicazione del regime IVA, etc.) e poi quella sostanziale (corrispondenza tra l'importo richiesto e quello dovuto in base al contratto, detratti eventuali acconti). Qualora tale controllo dia esito positivo, la fattura viene messa in pagamento, in caso contrario è lo stesso ufficio che provvede a prendere contatti con il fornitore. In taluni casi è richiesta autorizzazione espressa del Direttore su richiesta degli istituti bancari per operazioni di ammontare superiore a un importo predefinito.*

Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, definisce i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, nonché le forme e le fonti di copertura, dandone evidenza in report specifici. Inoltre, deve essere espressamente autorizzato all'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione, finalizzata all'effettuazione di investimenti specifici.

L'Area amministrativa analizza i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento e deve darne evidenza al Direttore, al fine dell'assunzione delle decisioni in merito, ponendo attenzione specifica sulle condizioni applicate, vincoli di garanzia, piani di ammortamento e tempistica dei flussi finanziari scaturenti.

**Indicazioni comportamentali**

Per quanto riguarda i presidi comportamentali e procedurali posti in essere al fine di prevenire condotte che possano determinare l'insorgenza dei reati presupposto, si precisa che:

- i pagamenti, previo adeguato controllo e autorizzazione, sono eseguiti solo a fronte di documenti giustificativi (ad es. contratto, fattura, nota spesa, nota di addebito, ecc.) che devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso

- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole funzioni operanti nel processo
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie hanno sempre una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile
- il processo operativo e decisionale, conclusosi nell'ordine di pagamento, è sempre tracciabile e verificabile nelle singole operazioni
- non devono essere concessi a soggetti terzi sconti, premi, note di accredito o altre riduzioni della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale in essere e che non siano motivati da fattori obiettivi
- è assicurata la ricostruzione delle operazioni finanziarie effettuate, attraverso l'identificazione dei clienti e fornitori e la conservazione dei dati in appositi archivi
- è sempre prevista l'analisi e la verifica *ex ante* di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette
- la regolarità dei pagamenti è costantemente verificata con riferimento alla coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme
- è statuito il divieto di utilizzo del contante al di sopra della soglia di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 ed eventuali operazioni a mezzo denaro contante sono debitamente documentate
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e i pagamenti sono effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili ai sensi di legge e/o tramite intermediari abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- sono stabiliti particolari processi autorizzativi nel caso di pagamenti effettuati all'interno dell'esecuzione di progetti specifici (comunitari, POC, MISE, ecc.), su delega specifica al Direttore da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- per la gestione di fondi connessi a progetti e bandi specifici, si procede con l'apertura di conti correnti dedicati, su precisa indicazione del Direttore.

La FCRC garantisce la tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali e di verificabilità *ex post* dei flussi finanziari. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili alle attività in esame.

#### **Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità trimestrale, le informazioni relative alle seguenti attività:

- scheda contabile conto cassa
- elenco clienti
- elenco fornitori
- a campione verifica della conformità, all'interno del ciclo passivo, tra ordini/contratti/forniture/fatture e pagamenti
- elenco degli investimenti effettuati, materiali o finanziari
- criticità eventuali e relative a incassi e pagamenti
- apertura nuovi conti correnti, dedicati e non
- dichiarazione resa dal responsabile di funzione sulla riconciliazione dei conti bancari con le scritture contabili

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- a campione rendicontazione delle partite finanziarie relative ai progetti gestiti</li><li>- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta</li></ul> |
|--|---|

## 8. Gestione delle risorse umane

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Direttore</li> <li>Area amministrativa legale: Acquisti e gare</li> <li>Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	---

### CATEGORIE DI REATI:

1. Reati societari (*art. 25-ter* D.Lgs. 231/2001)
2. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies* D.Lgs. 231/2001)
3. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)		REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)			
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>

<i>Processo, protocolli e presidi di controllo</i>	<p><b><u>Processo</u></b>          Il processo definisce responsabilità e modalità operative finalizzate alla gestione del personale, intesa come reclutamento e formazione, nonché gestione amministrativa dello stesso.</p> <p><b><u>Protocolli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Sistema Disciplinare</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Organigramma e funzionigramma</li> </ul> <p><b><u>Procedure e presidi di controllo</u></b>          La procedura di <u>selezione del personale</u> dipendente, da parte del Direttore coadiuvato da figure interne alla Fondazione appositamente individuate, è sintetizzabile come segue:</p>
--	--

- individuazione e pianificazione del fabbisogno di personale
- predisposizione del profilo ricercato in termini di conoscenze specifiche per il settore di interesse, esperienze lavorative precedenti, eventuali stage, master, corsi di formazione seguiti con relativa attestazione, titolo di studio posseduto
- decisione in merito alle fonti di reperimento dei *curricula-vitae* (ad esempio: società di ricerca del personale, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, banche dati interne e/o a pagamento, ecc.)
- eventuale istituzione di una commissione di valutazione
- selezione del candidato idoneo
- formalizzazione dell'assunzione
- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, in modo da garantirne la tracciabilità.

La Fondazione promuove scambi e collabora con numerose università del territorio, non solo regionale, attraverso convenzioni aventi ad oggetto soprattutto la formazione specifica degli stagisti nelle discipline dell'audiovisivo. In alcuni casi al termine dello stage le risorse formate sono state ricondotte all'interno delle risorse umane e stabilizzate con contratti di lavoro dipendente.

La decisione circa l'assunzione spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione, al quale il Direttore propone l'assunzione di personale con relative condizioni di contratto e/o di impiego. Più raramente la procedura di selezione del personale è affidata ad una struttura/società esterna dotata di specifiche competenze, il cui utilizzo in un prossimo futuro non è da escludere *tout court*.

La tracciabilità delle operazioni è costantemente assicurata da un sistema di rilevazione interna che, da un lato, assolve gli obblighi contabili e fiscali e, dall'altro, assicura un costante processo di controllo in  *itinere* ed  *ex post*.

La FCRC, nel reclutare il personale, opera nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità; nello specifico presta particolare attenzione ad evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 o che vertano in situazioni di conflitto di interessi.

**Riguardo all'aspetto della formazione del personale, il Direttore sovrintende unitamente alle funzioni all'uopo preposte (Coordinamento e Ufficio produzioni, RSPP, OdV, società specializzate) all'organizzazione di attività di formazione continua delle risorse umane, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività (Codice Etico), oltre che alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

In particolare assicura che sia data ampia diffusione al Modello di organizzazione, gestione e controllo  *ex* D.Lgs. 231/2001 attraverso la consegna a tutti i dipendenti dell'elaborato e prevedendo adeguata formazione annuale specifica, oltre che all'atto dell'adozione dello stesso.

Riguardo alla gestione amministrativa del personale, l'area Amministrativa legale, sotto il coordinamento e la supervisione del Direttore, cura la gestione e amministrazione del personale di ogni ordine e grado e i rapporti con i consulenti in materia di lavoro in applicazione delle normative vigenti, svolge attività di monitoraggio delle spese sostenute dal personale e dai consiglieri in relazione al regolamento per le spese di trasferta, missioni di servizio e rappresentanza istituzionale, predispone ed esegue i pagamenti. La funzione preposta e individuata all'interno dell'Area amministrativa legale effettua le riconciliazioni del costo del personale e dei costi generali che gravano sulle diverse fonti di approvvigionamento e per la pluralità delle linee di intervento; a tale scopo, vengono predisposte apposite relazioni mensili per la descrizione delle

attività dei singoli componenti il personale utilizzato in quota parte nelle diverse azioni previste dai progetti.

Pertanto la Fondazione e la funzione aziendale Area amministrativa legale, unitamente al consulente esterno incaricato della elaborazione delle paghe, adottano e utilizzano specifiche modalità atte a disciplinare:

- a) la gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro e assunzioni
- b) la compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e il versamento dei contributi previdenziali ed erariali
- c) la gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici
- d) la predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria nei casi di assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata
- e) la gestione anagrafica dei dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- f) la liquidazione di trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi, ecc.
- g) la gestione delle presenze, dei permessi, ferie e straordinari, dei report sulle attività svolte
- h) la liquidazione, rilevazione e pagamento di stipendi, emolumenti e rimborsi spese, previa verifica dell'effettività delle somme dovute e/o autorizzate.

A tal proposito giova sottolineare che gli *stage* sono totalmente gratuiti e a carico delle Università così come le assicurazioni obbligatorie del caso, trattandosi di *stage* curriculari non remunerati dalla FCRC.

#### **Indicazioni comportamentali**

La Fondazione infine, nell'ambito di tale processo monitora affinché:

- 1) sia garantita la regolarità amministrativa di tutto il personale dipendente incluse le denunce INPS e INAIL
- 2) prima dell'impiego di cittadini di paesi terzi e con qualsiasi forma contrattuale, venga acquisita l'evidenza documentale della regolarità del loro soggiorno in Italia
- 3) sia pertinente l'utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, ecc.)
- 4) il sostenimento di spese di rappresentanza soddisfi il concetto di "opportunità" della spesa, in linea con le politiche della Fondazione
- 5) la gestione dei rimborsi spese avvenga in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile e i processi di autorizzazione e controllo delle stesse siano ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza.

In relazione al sistema di deleghe e procure:

- il Direttore sovrintende alla gestione e all'amministrazione del personale di ogni ordine e grado e alla definizione e applicazione della normativa interna in materia
- tutte le approvazioni per le dichiarazioni della Fondazione relative ai trattamenti previdenziali devono essere rilasciate dal Direttore o da soggetti interni, appositamente individuati ed espressamente delegati
- la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/ispezioni è attribuita formalmente con apposita delega, laddove non si tratti del Direttore che si interfaccia solitamente in prima persona
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Fondazione godono di un'autorizzazione in tal senso da parte del Direttore, consistente in un'apposita delega.



**Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, periodicamente per quanto di competenza, le informazioni relative alle seguenti attività:

- elenco delle assunzioni effettuate a qualsiasi titolo
- elenco degli stagisti e relative convenzioni stipulate
- libro unico del lavoro aggiornato
- riferimenti normativi del CCNL applicati
- eventuali tassi di assenza, monte ore lavorate, ore di straordinario erogato
- a campione, copie delle buste paga e dei contratti di lavoro stipulati
- a campione, copie dei rimborsi spesa erogati a piè di lista, corredati dalle autorizzazioni/incarichi *ad hoc*
- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.

## 9. Tutela della salute e sicurezza del lavoro

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore</li> <li>Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> <li>RSPP</li> </ul>
----------------------	--

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
2. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
3. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies D.Lgs. 231/2001*)
4. Reati ambientali (*art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001*)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)					REATI SOCIETARI (art. 25-ter)					SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)		REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
<b>X</b>							<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

<i>Processo, protocolli e presidi di controllo</i>	<p><b>Processo</b></p> <p>Il processo definisce responsabilità e modalità operative per la corretta gestione del personale ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, relativamente all'attività lavorativa svolta innanzitutto presso la sede della Fondazione, ma anche all'esterno della stessa in occasione di eventi, sopralluoghi, ecc.</p> <p><b>Protocolli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Sistema Disciplinare</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Organigramma e funzionigramma</li> <li>- Documento Valutazione Rischi</li> <li>- Procedure destinate al personale di servizio in ottemperanza alle prescrizioni in materia di emergenza epidemiologica</li> </ul>
--	---

**Procedure e presidi di controllo**

Ai fini del presente processo la Fondazione ha considerato i fattori di rischio già esaminati nel Documento di Valutazione Rischi redatto ai fini della normativa in oggetto, che deve essere rispettato da tutti i destinatari del Modello.

I reati in questione potrebbero consumarsi in tutte le ipotesi in cui si verificassero lesioni per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori dovute alla mancata adozione delle misure previste dalla normativa antinfortunistica. Gli infortuni sul lavoro potrebbero verificarsi qualora i lavoratori non venissero dotati, o venissero dotati in maniera insufficiente o inadeguata, dei dispositivi di protezione individuale nel corso delle attività lavorative, ovvero allorquando l'evento lesivo in capo al lavoratore derivi dall'utilizzo improprio delle attrezzature di lavoro o per l'uso di strumentazione non conforme alle specifiche disposizioni legislative. Inoltre, potrebbe sussistere responsabilità della Fondazione nel caso in cui il datore di lavoro o altro delegato, in seguito ad infortunio occorso ad un dipendente, omettesse di informare gli altri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute eventualmente incombenti; ovvero ancora, nel caso in cui non fosse stato attuato un piano di formazione in materia di sicurezza e igiene, con lo scopo di rendere noti i rischi specifici connessi al tipo di mansione svolta.

La FCRC, dunque, potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati di cui sopra e l'evento dannoso risultasse dovuto a:

- mancato adeguamento alle norme di settore per non sostenere i relativi oneri
- carenze nella struttura organizzativa
- assenza o carenza di attività formativa, informativa e di addestramento dei lavoratori
- utilizzo di attrezzature di lavoro, sostanze e/o prodotti non rispondenti ai requisiti di legge al fine di ottenere un risparmio di costo sulle forniture
- mancato rispetto delle disposizioni, istruzioni di lavoro e procedure previste per garantire la sicurezza aziendale, allo scopo di evitare di sostenere le necessarie spese di adeguamento.

La Fondazione s'impegna, dunque, a rispettare la normativa vigente in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo a garantire lo svolgimento delle attività operative, attraverso le seguenti azioni di prevenzione:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza: la FCRC, in ossequio al disposto del D.Lgs. 81/2008, effettua l'*assessment* di tali rischi, aggiornando tale analisi in maniera continuativa, tenendo in considerazione ogni significativo cambiamento avvenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi
- programmazione di meccanismi di prevenzione in maniera coerente con la predetta attività di *risk assessment*. Le operazioni di valutazione dei rischi, unitamente all'implementazione dei corrispondenti meccanismi di prevenzione e protezione che si ritiene necessario porre in essere, hanno già trovato una esaustiva formalizzazione nel succitato Documento di Valutazione dei Rischi
- nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), scelto sulla base di requisiti di professionalità e competenza: le sue funzioni e i suoi compiti devono essere resi noti a tutti i livelli dell'organizzazione e a tutti i destinatari del Modello
- riduzione dei rischi alla fonte e limitazione al minimo dei lavoratori che sono o possono essere esposti a pericoli
- utilizzo limitato, compatibilmente con le esigenze di produzione e il tipo di attività svolta, di agenti chimici, fisici e biologici potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici

- formazione e addestramento dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza dell'importanza della conformità delle azioni rispetto alle prescrizioni del Modello e delle conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso.

Nello specifico, sulla scorta di quanto previsto dal DVR:

- al momento dell'assunzione, è erogata una prima formazione sia sulle tematiche concernenti l'ambito di sicurezza sul luogo di lavoro sia sull'utilizzo corretto delle attrezzature. La FCRC dovrà prevedere, altresì, delle specifiche attività di formazione e informazione nei casi di novità legislative significative in materia di sicurezza, di cambio di mansione e di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o tecnologie
- per i lavoratori già in forza, la Fondazione provvede alla costante formazione e informazione del personale (con cadenza annuale) in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottate, al fine di garantire piena consapevolezza degli obblighi da rispettare per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi. In particolare la formazione è finalizzata a rendere edotti i lavoratori in merito alla necessità di:
  - prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
  - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  - osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale
  - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, gli eventuali mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
  - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
  - segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei DPI nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
  - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
  - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
  - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

**Indicazioni comportamentali**

La Fondazione verifica e garantisce che:

- al fine di garantire tracciabilità ed evidenza delle operazioni l'RSPP registri le attività di formazione, redigendo apposito verbale
- presso l'Area amministrativa legale sia archiviata la cartella personale di ciascun dipendente in cui sono registrati i corsi di formazione seguiti e la rilevazione delle presenze

- sia assicurata un'adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP e agli addetti al sistema prevenzione e protezione
- siano adeguatamente formalizzate le istruzioni per i lavoratori, la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di opportune misure di emergenza e procedure da attuare in caso di pronto soccorso, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
- la sorveglianza sanitaria sia regolarmente posta in essere dal medico competente
- sia assicurata la costante manutenzione di ambienti di lavoro, attrezzature, macchinari e impianti
- la predisposizione della segnaletica nei luoghi di lavoro sia adeguata e i mezzi di protezione individuale (DPI) in dotazione ai dipendenti siano funzionanti.

Tali misure relative alla sicurezza e alla salute durante lo svolgimento delle specifiche mansioni di ciascun soggetto non devono comportare oneri economico-finanziari per i lavoratori stessi. Anche in relazione ai reati connessi al rispetto della normativa riguardante la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è necessario garantire elementi di segregazione dei ruoli, in termini di:

- approvvigionamento dei DPI
- verifica dell'adeguatezza della merce richiesta alla normativa antinfortunistica da parte del RSPP
- valutazione della rispondenza tra il materiale richiesto e quello effettivamente ricevuto consultando, in caso di dubbi o difformità, il RSPP per l'autorizzazione definitiva all'acquisto
- rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del DVR: le ispezioni e i controlli devono essere effettuate anche da soggetti terzi rispetto al RSPP (es.: Organismo di Vigilanza), che devono riferire direttamente al Direttore.

Nei casi in cui il personale dovesse prestare la propria attività lavorativa al di fuori della sede amministrativa di lavoro in riferimento alla esecuzione di contratti d'appalto, di subappalto, d'opera o di consulenza della Fondazione, oltre alle prescrizioni viste in precedenza, dovrà essere garantita:

- la formalizzazione di ruoli, responsabilità e modalità operative nonché la verifica dell'idoneità tecnica e professionale di fornitori, appaltatori e subappaltatori in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- l'informazione, ai fornitori, appaltatori e subappaltatori, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare
- l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (DUVRI), ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in cui sono riportate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In caso di redazione del documento, esso è allegato al contratto e ne è garantito l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture
- l'indicazione, nei singoli contratti, dei costi delle misure adottate per eliminare o, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
- l'indicazione, nei singoli contratti, di specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti in ambito di tutela e sicurezza sul lavoro richiesti in relazione alla tipologia di fornitura/servizio reso e alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso
- l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (luoghi di lavoro temporanei o mobili), ove applicabili.

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni disciplinari, di osservare le regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite nel presente Modello, nelle clausole contrattuali, nei documenti di

sicurezza, nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali. Viene richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e gli obblighi verso i subappaltatori. Infine, anche in questi casi tutte le operazioni svolte nell'ambito della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro devono essere adeguatamente registrate, affinché ne sia garantita la tracciabilità e ne rimanga evidenza; anche le verifiche e i controlli devono essere verbalizzate in un apposito registro.

**Flussi informativi verso l'OdV**

Premesso che l'Organismo di Vigilanza effettua un'attività di monitoraggio del Sistema di Sicurezza del Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche, le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, periodicamente per quanto di competenza, le informazioni relative alle seguenti attività:

- organigramma e successive modificazioni
- elenco delle assunzioni effettuate
- consuntivo delle attività di informazione e formazione
- aggiornamenti DVR
- verbali riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008
- elenco infortuni sul lavoro
- relazione annuale del medico competente
- elenco delle nomine e degli adempimenti di pubblicità dei ruoli di RSPP, medico competente, addetti al servizio di prevenzione e protezione, addetti al primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione
- formazione obbligatoria, sia iniziale sia annuale
- evidenze della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale
- esito adempimenti sul rispetto degli obblighi sanitari
- protocolli e prescrizioni adottate per il contrasto di emergenze epidemiologiche
- quanto altro afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.

Le funzioni preposte alla sicurezza (datore di lavoro, RSPP) devono informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi delle diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione per la sicurezza. Tali funzioni hanno, inoltre, anche l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

## 10. Gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti

<i>Process owner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Area amministrativa legale: Contabilità e rendicontazione</li> </ul>
----------------------	--

### CATEGORIE DI REATI:

1. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies* D.Lgs. 231/2001)
2. Reati ambientali (*art. 25-undecies* D.Lgs. 231/2001)

SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)		REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<i>Processo, protocolli e presidi di controllo</i>	<p><b><u>Processo</u></b>          Il processo definisce responsabilità e modalità operative per la corretta gestione operativa e amministrativa dei rifiuti prodotti in ottemperanza alle normative cogenti di riferimento (D.Lgs. 152/06), relativamente all'attività svolta presso la sede della Fondazione.</p> <p><b><u>Protocolli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Sistema Disciplinare</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Organigramma e funzionigramma</li> <li>- Documento Valutazione Rischi</li> </ul> <p><b><u>Procedure e presidi di controllo</u></b>          Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, la Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attraverso disposizioni aziendali interne, impartisce istruzioni operative inerenti all'attività di smaltimento dei rifiuti relativamente ai seguenti aspetti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) caratterizzazione del rifiuto fatta da appositi laboratori autorizzati</li> <li>b) gestione dello stoccaggio temporaneo e al divieto di miscelazione dei rifiuti (siano essi pericolosi o non pericolosi)</li> <li>c) puntuale compilazione dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti</li> </ol> </li> </ul>
--	---

	<p>d) selezione dei fornitori dei servizi di autotrasporto dei rifiuti, regolarmente iscritti in apposito albo qualificato</p> <p>e) conferimento del rifiuto in discariche autorizzate</p> <p>f) avvenuta restituzione, da parte del trasportatore, del formulario di identificazione del rifiuto, entro i termini di legge</p> <p>g) archiviazione della documentazione prodotta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicura la tracciabilità della documentazione per la verificabilità <i>ex post</i></li> <li>- promuove la segregazione dei compiti al fine di separare le responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.</li> </ul> <p>In particolare, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate deve essere verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la data di validità dell'autorizzazione</li> <li>✓ la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero (codici CER autorizzati)</li> <li>✓ la tipologia e la targa dei mezzi utilizzati</li> <li>✓ la localizzazione dell'impianto di smaltimento</li> <li>✓ il metodo di trattamento o recupero</li> </ul> <p><b><u>Indicazioni comportamentali</u></b></p> <p>Operativamente, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ipotizzabili in relazione al processo in esame, la Fondazione applica le seguenti procedure preventive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto della normativa vigente in campo ambientale</li> <li>- valutazione dei rischi per l'ambiente e predisposizione delle opportune misure di prevenzione e protezione</li> <li>- organizzazione di idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori</li> <li>- previsione di attività ispettive e di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale</li> <li>- acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge, a garanzia della conformità ambientale</li> <li>- verifica periodica delle autorizzazioni/licenze e, in particolare, calendarizzazione degli adempimenti necessari all'ottenimento e/o rinnovo delle stesse in materia di rifiuti</li> <li>- verifica dei requisiti posseduti dalle ditte specializzate incaricate dello smaltimento dei rifiuti.</li> </ul> <p>Nello specifico di tale processo, eventuali alterazioni o violazioni degli obblighi di corretta tenuta dei registri di carico e scarico o dei formulari di identificazione rifiuti potrebbero integrare i reati di falsificazione e/o utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi <i>ex art. 258 e ss. del codice dell'ambiente</i>. Ad esempio quando, in violazione dei predetti obblighi, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi, ovvero si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p><b><u>Flussi informativi verso l'OdV</u></b></p> <p>Le funzioni preposte devono comunicare all'OdV, periodicamente per quanto di competenza, le informazioni relative alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentazione relativa alla gestione e smaltimento dei rifiuti</li> <li>- esiti di verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici o agenzie incaricate, nonché report periodici di invio e trasmissione dati</li> <li>- azioni svolte o pianificate in accordo con le autorità di cui sopra per ripristinare la conformità legislativa</li> </ul>
--	---





---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- MUD, registro carico-scarico e formulari</li><li>- elenco eventuali autorizzazioni richieste e ottenute in materia ambientale</li><li>- quanto afferente al processo, di cui si ravvisasse la necessità o di cui l'Organismo di Vigilanza faccia espressa richiesta.</li></ul>
--	--